

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. LXXIII
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 30 settembre 2012)

(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SACCOMANNI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 2013
—————

INDICE

<i>Premessa</i>	7
-----------------	---

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	11
1.1 Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 settembre 2012	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore	14
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi	16
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 settembre 2012	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia	19
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel terzo trimestre	22
1.4.3 Procedure archiviate nel III trimestre 2012	23
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA	27
2.1 Cenni introduttivi	27
2.2 Casi proposti da giudici italiani	28
2.3 Casi proposti da giudici stranieri	28
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO	31
3.1 Cenni introduttivi	31
3.2 Procedimenti di indagine formale	32
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	32
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia	33

PARTE II**SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE**

Affari economici e finanziari	39
Affari esteri	43
Agricoltura	49
Ambiente	53
Appalti	85
Comunicazioni	93
Concorrenza e aiuti di Stato	97
Energia	101
Fiscalità e dogane	107
Giustizia	123
Lavoro e affari sociali	127
Libera circolazione dei capitali	139
Libera circolazione delle merci	141
Libera circolazione delle persone	145
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	149
Pesca	153
Salute	155
Trasporti	167

PARTE III**SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE**

Affari interni	183
Agricoltura	185
Concorrenza e aiuti di Stato	187
Fiscalità e dogane	189

Giustizia	193
Lavoro e affari sociali	197
Libera circolazione delle persone	199
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	201
Trasporti	203
Tutela dei consumatori	205

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al III trimestre 2012, in conformità all'esigenza di aggiornamento trimestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 96/2010.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 settembre 2012.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee adottate secondo la procedura "legislativa". A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 30 settembre 2012, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 110. Di queste, 81 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 29 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 30 settembre 2012)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	73	8	81
Mancata attuazione di Direttive	29	0	29
Totali	102	8	110

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 30 settembre 2012)



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 settembre 2012 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 11 procedure, 6 con ricorso in itinere, 5 con sentenza già emessa. In 3 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 30 settembre 2012 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 30 settembre 2012)

Normativa	FASI DEL PROCEDIMENTO							Totali
	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	
Articolo 258 TFUE	56	8	22	3	2	6	4	101
Articolo 260 TFUE	6	0	0	0	1	0	1	8
Articolo 228 TCE	0	0	1	0	0	0	0	1
Totali	62	8	23	3	3	6	5	110

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (28 casi), cui seguono “Fiscalità e Dogane” (13 casi) e “Trasporti” con 11 casi.


Infine, 28 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 30 settembre 2012)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	4	24	28	25,45
Energia	3	2	5	4,55
Fiscalità e dogane	1	12	13	11,82
Lavoro e affari sociali	1	9	10	9,09
Libera circolazione merci	0	3	3	2,73
Libera prestazione servizi	0	3	3	2,73
Salute	8	1	9	8,18
Trasporti	8	3	11	10,00
Vari settori*	4	24	28	25,45
Totale	29	81	110	100

* L'aggregato - *Vari settori* - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Concorrenza e aiuti di stato, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Libera circolazione dei capitali, Pesca.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 settembre 2012, risulta che, dei n. 110 casi esposti, 31 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 30 settembre 2012)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	4
Minori spese	0
Spese misure ambientali	3
Versamenti Risorse Proprie UE	3
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	12
Spese recepimento Direttive	2
Spese per rimborsi	1
Totale	31

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 settembre 2012.

Alla data del 30 settembre 2012, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2012, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 18 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 4 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 24 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del III trimestre 2012



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Prevalgono le infrazioni avviate nel settore "Salute", che ne conta 6. Seguono i settori "Fiscalità e Dogane" e "Trasporti" con due casi ciascuno. Vengono infine i settori "Appalti", "Comunicazioni", "Affari economici e finanziari", "Affari esteri", "Lavoro e affari sociali", "Agricoltura" e "Ambiente", ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2012/4000 "Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari" ha per oggetto la contestazione delle modalità, con le quali si è proceduto all'affidamento della costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia nel Comune di Bari. Infatti, rappresentando tale commessa pubblica un appalto di lavori, ritiene la Commissione che l'attribuzione della medesima avrebbe dovuto costituire oggetto di una procedura concorsuale di evidenza pubblica, laddove, nei fatti, è stata adottata una mera trattativa privata. Ove, in adeguamento alle richieste della Commissione, si procedesse all'invalidazione del contestato affidamento, la Pubblica Amministrazione

potrebbe essere coinvolta in eventuali contenziosi con l'attuale affidatario, con conseguente insorgenza di oneri per spese legali;

- la procedura 2012/2119 “Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili”. Con tale procedura, la Commissione, prendendo spunto da un caso circoscritto come quello della riscossione dei tributi dovuti dai membri di un consorzio al consorzio medesimo, affronta la questione generale dell'esenzione da IVA, ai sensi della normativa italiana rappresentata dall'art. 10, co. 5, del DPR n. 633/1972, del “servizio” costituito dall'attività di riscossione dei tributi spettanti allo Stato italiano. Detto servizio è espletato in esclusiva da Equitalia S.p.A, la quale percepisce un corrispettivo per l'attività prestata. Tale corrispettivo grava in parte dallo Stato ed in parte sul contribuente, mentre, dopo un certo tempo, viene applicato esclusivamente al contribuente. Poiché la Commissione ritiene che Equitalia non abbia la natura di ente pubblico ma di ente privato, ne deriva che, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, la società in questione dovrebbe pagare l'IVA sul servizio prestato. Pertanto il gettito di tale imposta, per la parte applicata nei confronti del contribuente e quindi scaricata su di esso, produce un aumento delle entrate pubbliche;
- la procedura 2012/2088 “Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”. Con tale procedura, la Commissione contesta l'applicazione dell'IVA – in forza di una consolidata interpretazione giudiziaria e amministrativa dell'art. 9 del DPR 633/72, in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto – anche ai servizi di trasporto di beni di modesto valore importati dai paesi terzi alla UE negli Stati UE stessi, nonché a tutti i servizi accessori a tali importazioni. Ove l'Italia, in conformità alle richieste della Commissione, rinunciassero all'imposizione su tali servizi, si verificherebbe una diminuzione del gettito fiscale;
- la procedura 2012/0369 “Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma”. Con tale procedura, la Commissione ha chiesto all'Italia di emanare gli appropriati atti normativi interni di esecuzione della Direttiva 2010/41/UE. A tale scopo, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 1 dicembre 2012, n. 216, con il quale è stata disposta l'estensione di alcune erogazioni sociali, già istituite dalla normativa nazionale previgente, alle “pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne”. L'allargamento della platea degli aventi diritto a tali prestazioni implica un aumento della spesa pubblica.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2012, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel III trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Appalti</i> 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari	MM	Si
<i>Comunicazioni</i> 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	MM	No
<i>Affari esteri</i> 2012/2136	Mancata ratifica del Protocollo del 2004 che emenda la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell'energia nucleare	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2119	Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili	MM	Si
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	MM	Si
<i>Salute</i> 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0286	Mancato recepimento della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0284	Mancato recepimento della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0283	Mancato recepimento della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Salute</i> 2012/0282	Mancato recepimento della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5 – dicloro – 2 – ottil – 2H – isotiazol – 3 – one come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2012/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2012/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma	MM	Sì
<i>Energia</i> 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	MM	No
<i>Agricoltura</i> 2012/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di <i>Oryza sativa</i>	MM	No
<i>Ambiente</i> 2012/0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	MM	No
<i>Trasporti</i> 2012/0285	Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No
<i>Trasporti</i> 2012/0280	Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel III trimestre 2012

Nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2012, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 4. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 1 caso è passato dallo stadio del parere motivato complementare a quello del ricorso alla Corte di Giustizia;
- 1 caso è transitato, dal ricorso alla Corte di Giustizia, allo stadio della prima sentenza resa dalla stessa Corte.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 1 di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2006/2378 "Non corretta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia". Con tale procedura, la Commissione rileva come l'Italia risulti, a tutt'oggi, non avere ancora trasposto nel proprio ordinamento interno la Direttiva 2002/91/CE, segnatamente con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo del venditore o locatore di un'immobile di rilasciare un "certificato energetico" relativo all'immobile medesimo, e l'obbligo della

Pubblica Amministrazione di ispezionare periodicamente i sistemi di condizionamento dell'aria con potenza nominale utile superiore a 12 KW. Tale procedura ha già comportato un primo impatto finanziario negativo in ragione del D. Lgs 19/8/2005 n. 192, il quale prevedeva un aumento della spesa pubblica pari ad € 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel III trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2012/0084	Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	PM	No
<i>Ambiente</i> 2004/2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	SC	No
<i>Affari esteri</i> 2011/2150	Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	PM	No
<i>Energia</i> 2006/2378	Non corretta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	RC	Sì

1.4.3. Procedure archiviate nel III trimestre 2012

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel III trimestre del 2012, la Commissione europea ha archiviato 24 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- La procedura n. 1998/2346 “Costruzione villaggio turistico “Is Arenas” Narbolia (OR)”. Con tale procedura, la Commissione ha contestato la realizzazione in Narbolia (Oristano) di un complesso turistico, considerato gravemente dannoso per l’integrità dell’ambiente in cui è stato inserito. La zona, infatti, costituendo un S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, gode di una speciale protezione, che impone la preservazione del sito medesimo da tutte le azioni dannose per l’habitat e le relative specie biologiche. Di conseguenza, il superamento della presente procedura ha comportato l’impegno, da parte delle Autorità italiane, ad adottare tutte le misure ritenute necessarie al ripristino degli equilibri ambientali compromessi, con conseguente aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2011/1072 “Mancato recepimento della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sulla semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa” Il superamento della presente procedura ha imposto l’adozione di opportuni atti interni, in attuazione della Direttiva 2009/43/CE nell’ordinamento italiano. Pertanto, con Decreto Legislativo 22/6/2012, n. 105, la Direttiva stessa è stata recepita nel sistema istituzionale italiano. In particolare, detto Decreto ha introdotto nuove sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel Decreto medesimo, con conseguente possibile aumento delle entrate extratributarie;
- la procedura n. 2011/1073 “Mancato recepimento della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. Il superamento della presente procedura ha implicato la previa adozione di atti normativi interni di recepimento della predetta Direttiva 2009/52/CE. Pertanto, con Decreto Legislativo n. 109/2012, sono state previste nuove spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale, necessarie all’attuazione dell’art. 5 del Decreto stesso e fissate nei seguenti importi: 43 milioni di Euro per il 2012 e 130 milioni di Euro a partire dall’anno 2013, da ripartire fra le Regioni secondo i criteri di cui allo stesso art. 5. Agli oneri netti derivanti dal medesimo articolo - pari a 43,55 milioni di Euro per il 2012, a 169 milioni di Euro per il 2013, a 270 milioni di Euro per il 2014 e a 219 milioni di Euro a decorrere dal 2015 - si provvederà, quanto a 43,55 milioni di Euro per l’anno 2012, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal Decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di Euro per l’anno 2013, a 270 milioni per l’anno 2014 e a 219 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente stesso, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al predetto art. 5.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel III trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	Si
<i>Ambiente</i> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi d'intrattenimento (videogiochi)	No
<i>Ambiente</i> 2012/2075	Cattiva applicazione della Direttiva 2003/87/CE relativa allo scambio quote di emissioni dei gas a effetto serra. Mancato invio di misure nazionali di attuazione	No
<i>Ambiente</i> 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica le Dir.98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	No
<i>Comunicazioni</i> 2011/0847	Mancato recepimento della Dir. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 di modifica della Dir.2002/22/CE sul servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica	No
<i>Comunicazioni</i> 2011/0848	Mancato recepimento della Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativa alle reti di comunicazione elettronica	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/0842	Mancato recepimento della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	No
<i>Affari interni</i> 2011/1072	Mancato recepimento della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sulla semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa	Si
<i>Salute</i> 2012/0198	Mancato recepimento della Direttiva 2011/10/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Affari interni</i> 2011/1077	Mancato recepimento della Direttiva 2010/80/UE della Commissione del 22 novembre 2010 che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	No
<i>Ambiente</i> 2012/0195	Mancato recepimento della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/0846	Mancato recepimento della Direttiva 2009/127/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che modifica la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi	No
<i>Salute</i> 2012/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2011/11/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acetato di (Z, E) – tetradeca 9, 12 dienile come principio attivo	No

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	nell'allegato I della Direttiva	
<i>Salute</i> 2012/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2011/12/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Salute</i> 2012/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2011/13/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido nonanoico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Affari interni</i> 2011/0843	Mancato recepimento della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati	No
<i>Affari interni</i> 2011/1073	Mancato recepimento della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Sì
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0845	Mancato recepimento della Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relative agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0844	Mancato recepimento della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0852	Mancato recepimento della Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° Luglio 2010 recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione.	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0853	Mancato recepimento della Direttiva 2010/44/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master-feeder e procedure di notifica	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività di istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/0850	Mancato recepimento della Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 relativa alle attrezzature a pressione trasportabili	No

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2012, la Corte si è pronunciata su 15 casi, di cui 2 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 13 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi unionali, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 2 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del III trimestre 2012, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Nessuno dei casi suddetti presenta ricadute finanziarie sul bilancio pubblico.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel III trimestre 2012 risultano n. 13 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Fiscalità e dogane" che conta 3 casi, seguito dai settori "Giustizia" e "Tutela dei consumatori" con due casi ciascuno e, infine, dai settori "Affari interni", "Concorrenza e aiuti di Stato", "Lavoro e affari sociali", "Libera circolazione dei lavoratori", "Libera circolazione delle persone" e "Trasporti" con 1 caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari, salvo per quanto concerne la sentenza resa nel seguente giudizio:

- La sentenza C-451/11 "Art. 7 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia in materia di soggiorno degli stranieri – Rilascio del permesso di soggiorno". Con tale pronunciamento, la Corte ha chiarito l'interpretazione del disposto dell'art. 7 della Decisione n. 1/80 del "Consiglio di associazione", quale organo istituito dall'Accordo firmato il 12/09/1963 fra la CEE e la Turchia, in seguito tradotto in atto normativo interno della stessa Comunità europea (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Detto art. 7 stabilisce che i "familiari" del lavoratore turco, regolarmente inserito nel mercato del lavoro dello Stato UE ospitante - i quali siano stati autorizzati a raggiungere il lavoratore stesso - acquistino il diritto, dopo una residenza di almeno 3 anni nel territorio del medesimo Stato membro, di accettare qualsiasi offerta di impiego nell'ambito di tale Stato. Ai fini del concreto esercizio di detto diritto, tali "familiari" debbono poter godere "medio tempore", in attesa di occupazione, delle provvidenze assistenziali in caso di disoccupazione, eventualmente previste nel Paese UE ospitante. In particolare, con la sentenza in oggetto, la Corte UE ha sottolineato - in questo contraddicendo la posizione interpretativa di Germania e Italia - che debbano intendersi come aventi diritto sia alla permanenza nello Stato UE ospitante, sia, di riflesso, alle erogazioni assistenziali in favore dei disoccupati, anche i "familiari" del lavoratore turco che, stanti in ogni caso i presupposti di cui sopra, non siano anch'essi cittadini turchi, ma di altri Stati terzi rispetto alla UE. Ciò comporta, pertanto, l'estensione della platea dei beneficiari dei suddetti trattamenti assistenziali, con conseguente onere per la finanza pubblica di tutti gli Stati UE che, come l'Italia, non avevano fino ad ora aderito ad una visione "allargata" della categoria degli aventi diritto.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel III trimestre del 2012.

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 30 settembre 2012)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-36/11 (Italia)	Artt. 16, 19, 22 e 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio – Interpretazione dell'art. 19 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di OGM iscritti nel Catalogo comune europeo delle varietà – Rigetto da parte dell'Autorità competente sulla base della mancanza di disposizioni interne di disciplina nella materia (Agricoltura)	No
Sentenza del 12/07/2012 Causa C-79/11 (Italia)	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Direttiva 2004/80/CE – Indennizzo delle vittime di reato – Responsabilità delle persone giuridiche – Risarcimento nell'ambito del procedimento penale (Giustizia)	No
Sentenza del 27/09/2012 Cause C-179/11 (Francia)	Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime (Affari interni)	No
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-487/11 (Lettonia)	Regolamento (CEE) n. 918/83 – Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 – Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali – Nozione di "beni destinati ai bisogni della famiglia" – Autoveicolo importato nel territorio dell'Unione – Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all'importazione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 27/09/2012 Causa C-587/10 (Germania)	Interpretazione della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Fornitura di beni – Imposta sulle operazioni a catena – Acquisto di merci da parte di un'impresa stabilita in uno Stato membro presso la sede di un'altra impresa, stabilita in uno stato terzo e priva di identificazione IVA, la quale si rifornisce presso un'impresa stabilita in un altro Stato membro, con le merci che vengono spedite direttamente dal fornitore all'impresa acquirente – Caso in cui il fornitore esibisce la partita IVA dell'acquirente (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-28/11 (Germania)	Codice Doganale comunitario – art. 204, n. 1, lett. a), del Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (Fiscalità e dogane)	No

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-190/11 (Austria)	Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza (Giustizia)	No
Sentenza del 06/09/2012 Causa C-619/10 (Lettonia)	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – art. 54 del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (Giustizia)	No
Sentenza del 12/07/2012 Causa C-378/10 (Ungheria)	Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Principi di equivalenza e di effettività – Trasformazione transfrontaliera – Diniego di iscrizione nel registro (Libera prestazione di servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 19/07/2012 Causa C- 451/11 (Germania)	Art. 7 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia in materia di soggiorno degli stranieri – Rilascio del permesso di soggiorno (Lavoro e affari sociali)	Sì
Sentenza del 05/09/2012 Cause C-83/11 (Regno Unito)	Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 2 – Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l’ingresso e il soggiorno di “ogni altro familiare” a carico di un cittadino dell’Unione (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 03/07/2012 Causa C-128/11 (Germania)	Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 19/07/2012 Causa C-112/11 (Germania)	Trasporto – Trasporto aereo – Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Obbligo del venditore del viaggio aereo di garantire che l’accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito – Nozione di “supplementi di prezzo opzionali” – Prezzo dell’assicurazione sull’annullamento del viaggio, fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, incluso nel prezzo complessivo (Trasporti)	No
Sentenza del 05/07/2012 Causa C-49/11 (Austria)	Direttiva 97/7/CE – Protezione dei consumatori – Contratti a distanza – Informazione del consumatore – Informazioni fornite o ricevute – Supporto duraturo – Nozione – Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore – Diritto di recesso (Tutela dei consumatori)	No
Sentenza del 12/07/2012 Causa C-602/10 (Romania)	Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articoli 22, 24 e 30 – Normativa nazionale volta a trasporre questa Direttiva – Applicabilità a contratti non inclusi nella sfera di applicazione <i>ratione materiae</i> e <i>ratione temporis</i> di tale Direttiva – Obblighi non previsti dalla stessa Direttiva	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 settembre 2012, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 13 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 settembre 2012.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 30 settembre 2012

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e dall'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 14/2010	SEA Handling
C 17/2010	FIRMIN srl (Legge Provinciale TRENTO)
C 20/2010	Soc. SOGAS (Società gestione aeroporti regione Calabria)
C 26/2010	Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici
SA 23425	SACE BT
SA 32014/SA 32015/SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33037	SIMET – compensazioni trasporto stradale - SIEG
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (Logistica e potenziamento intermodalità)
SA 33063	TRENTINO NGA investimenti banda larga

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 settembre 2012, sono 8 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 settembre 2012

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 4/2003	Aiuto alla WAM s.p.a.	24/03/2010
CR 6/2004 e CR 5/2005	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante ESONERO ACCISA	
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, CEmentir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
SA23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C39/2007)	23/03/2011
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/09/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008
CR 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	13/2/2008

Si precisa che, in ordine al caso concernente gli Aiuti di Stato alla Nuova Mineraria Silius_(CR 16/2006), la Commissione ha ufficialmente dichiarato, il 13/2/2008, la volontà di deferire il relativo procedimento alla Corte di Giustizia UE. Ad oggi, tuttavia, nessun "ricorso" formale risulta iscritto nel Registro Generale del supremo giudice dell'Unione europea, per cui la predetta esternazione pubblica non ha avuto alcun seguito.

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 settembre 2012, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 12 casi di aiuti di stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 settembre 2012

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Sentenza del 6/10/2011 C-302/09
CR 80/2001	EURALLUMINA	Decisione di ricorso del 28/10/2011 C-547/11
CR 57/2003	Proroga della Legge Tremonti bis	Sentenza del 14/07/2011 C-303/09
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Ricorso del 18/05/2010 C-243/10
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero	Sentenza del 5/05/2011 C-305/2009
CR38/A/2004 e CR36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione di ricorso del 23/03/2011
CR 13/2007	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Sentenza del 13/10/2011 C-454/09
CR 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione di ricorso del 20/12/2011
SA 31614	Sardinia Ferries – settore della navigazione in Sardegna	Decisione di ricorso del 19/10/2011
Sa20168	Auti di Stato a favore di Portovesme S.R.L, ila s.P.a, Euroallumina S. p. A, Syndial (C 38/B/2004 – C 13/2006)	Decisione di ricorso 08/02/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	Sentenza ex 260 TFUE del 17/11/2011 C-496/09
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza dell' 1/06/2006 C-207/05

Negli ultimi 2 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- per quanto attiene al procedimento “Aziende Municipalizzate”, CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una “messa in mora complementare” ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Attualmente, peraltro, la Commissione ha deciso, senza ancora esternare tale volontà in un ricorso formale, di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, per ottenere una seconda sentenza a carico dell'Italia e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004;
 - quanto alla somma forfettaria, essa presenta un importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto "Risorse proprie della UE".

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0083	Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2012/0371 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/73/UE, recante modifica della Direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE, non è stata ancora attuata nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali entro la data del 1° luglio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quest’ultima, non essendole pervenuta alcuna comunicazione al riguardo, ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2010/73/UE mediante il Decreto Legislativo dell’11 ottobre 2012, n. 184.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2012/0083 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/78/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 24 novembre 2010, non è stata ancora recepita in Italia. Ai sensi dell’art. 13 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro il 31 dicembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni contenute nei seguenti articoli della medesima: all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 2, paragrafi 2, 5, 7 e 9, all’articolo 2, paragrafo 11, lettera b), all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), primo comma, all’articolo 5, paragrafi 6, 8 e 9 (in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE), all’5, paragrafo 10, all’5, paragrafo 11, lettere a) e b), all’5, paragrafo 12, all’articolo 6, paragrafo 1 (in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della Direttiva 2004/39/CE), all’6, paragrafo 3, all’6, paragrafo 5, lettera a), all’6, paragrafi 10, 13, 14 e 16, all’articolo 6, paragrafo 17, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafi 18 e 19 (in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, della Direttiva 2004/39/CE), all’articolo 6, paragrafo 21, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafo 23, lettera b), all’articolo 6, paragrafi 24, 25 e 27, all’articolo 7, paragrafo 12, lettera a), all’articolo 7, paragrafi 13, 14, 15 e 16, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 9, paragrafi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 32, all’articolo 9, paragrafo 33, lettere a) e b), all’articolo 9, paragrafo 33, lettera d), punti da ii) a iv), all’articolo 9, paragrafi 34 e 35, all’articolo 9, paragrafo 36, lettera b), punto ii), all’articolo 9, paragrafo 37, lettera b), all’articolo 9, paragrafi 38 e 39, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafi 2, 4, 11, 14, 19 e 31, all’articolo 11, paragrafo 32, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 8, della Direttiva 2009/65/CE, e all’articolo 11, paragrafi 33, 34 e 36. Dei predetti provvedimenti attuativi deve essere data immediata comunicazione alla Commissione. Quest’ultima, dal momento che a tutt’oggi non risulta la comunicazione in questione, ritiene che i provvedimenti in oggetto non siano stati emessi.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/78/UE mediante il Decreto Legislativo 30 luglio 2012, n. 130.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l'art. 22 della Direttiva in questione aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni contenute nella stessa, fra cui quelle di cui all'articolo 17 sopra menzionato - che l'attuazione delle medesime, nell'ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato che l'Italia ha ommesso di dare attuazione all'art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010 e che, pertanto, ha trascurato di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell'ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Quindi, da tale data, si sarebbero dovute adottare le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all'accoglimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nell'art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o quello di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni - di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L'importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno precisato di aver già provveduto a recepire, in parte, i paragrafi 1 e 2 dell'art. 17 della Dir. 2003/41/CE, sopra menzionati, mediante l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 252/2005. Ad attuazione del comma 2 dello stesso art. 7 bis, che affida ad un Regolamento apposito del MEF la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati da assegnare in ulteriore dotazione agli enti pensionistici, è stato all'uopo emanato il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2012 n. 259, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/2/2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2136	Mancata ratifica del protocollo del 2004 che emenda la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell'energia nucleare	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2012/2136 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata ratifica del protocollo del 2004 che emenda la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione europea rileva come l'Italia rientri fra i Paesi membri della UE che ancora non hanno completato le procedure di ratifica del Protocollo del 2004, che reca modifica della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960. Tale Convenzione disciplina, in rapporto ai danni causati da incidenti nucleari, la conseguente responsabilità civile (risarcitoria del danno stesso) Il protocollo del 2004 modifica detta Convenzione, nel senso di rafforzare ulteriormente la responsabilità in questione. Con Decisione in data 8 marzo 2004, n. 294, il Consiglio della CE (ora UE) aveva autorizzato gli Stati membri della stessa Comunità europea, i quali avevano partecipato alla stipula della precedente Convenzione di Parigi, a ratificare il Protocollo di modifica o ad aderirvi. In particolare, l'art. 2 della Decisione suddetta aveva prescritto che gli Stati dovessero ultimare le procedure, necessarie al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, “se possibile” anteriormente al 31 dicembre 2006. Ai fini del perfezionamento di tali procedure, è normalmente prevista l'adozione di una legge apposita di ratifica o di adesione, emanata dai rispettivi Parlamenti nazionali. Pertanto, lo stesso art. 2 stabiliva l'obbligo, per gli Stati membri, di tenere contatti con la Commissione europea, allo scopo di rendere edotta quest'ultima della data, in cui si prevedeva che l'iter procedurale parlamentare nazionale sarebbe giunto a perfezionamento. Ancora alla data del 27/9/2012, in cui veniva formulata la messa in mora relativa alla presente procedura, la Commissione doveva constatare che il Protocollo di cui si tratta non era ancora entrato in vigore. Infatti, nonostante molti Stati dell'OCSE e della UE avessero ultimato le procedure legislative adeguate e fossero pronti a depositare i loro strumenti di ratifica o di adesione, altri Stati non erano ancora in condizione di effettuare il deposito medesimo. Pertanto, dal momento che la Decisione 2004/294/CE, sopra menzionata, prescrive l'obbligo di ratifica simultanea (cioè di deposito simultaneo degli strumenti di ratifica), ne conseguiva che, in difetto della ratifica di alcuni, il Protocollo risultava ancora privo di effetti. La Commissione precisava, fra l'altro, che l'obbligo di ratifica simultanea è stato previsto per garantire che la normativa, di cui al Protocollo medesimo, entrasse in vigore contemporaneamente in tutti gli Stati UE, così da garantire l'uniformità di disciplina in tutta l'area unionale. L'Italia ha fatto presente che la Decisione del Consiglio, di cui sopra, fa riferimento alla data del 31 dicembre 2006 non come un termine assolutamente tassativo, ma semplicemente raccomandabile. Di rimando, la Commissione ha sottolineato che l'indugio della Repubblica italiana, rispetto all'espletamento della procedure parlamentari di perfezionamento della legge di ratifica, è stato talmente prolungato (circa 6 anni rispetto alla data suddetta), da giustificare un richiamo, nei confronti del medesimo Stato UE, ad una solerte attivazione.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2011/2150 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri

Violazione

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi di tale disposizione, agli Stati membri della UE è fatto obbligo di adoperarsi per facilitare l'adempimento dei compiti propri dell'Unione europea stessa, astenendosi, di conseguenza, dall'assumere qualsiasi condotta che possa compromettere il raggiungimento - da parte della medesima Istituzione sovranazionale - dei propri obiettivi. In particolare, si fa riferimento alla circostanza per cui, nell'anno 2005, il Consiglio UE ha emanato delle “Direttive di negoziato” nei confronti della Commissione europea, ad orientamento dei contenuti di un successivo Accordo, che la Commissione medesima avrebbe dovuto stipulare con la Cina. Tale Accordo, inerente a questioni di “partenariato” e di “cooperazione” (APC), si sarebbe dovuto informare, pertanto, alle linee guida fissate dal Consiglio con le suddette “Direttive di negoziato”. Nell'ambito di queste ultime, è compresa una clausola su “migrazione e mobilità”, la quale prevede, fra l'altro, che i titolari di “passaporto diplomatico”, rispettivamente dell'Unione europea e della Cina, possano entrare e circolare nel territorio della controparte senza necessità di “visto”. L'inserimento di tale clausola nell'ambito dei negoziati relativi alla stipula del sopra menzionato Accordo APC (che a tutt'oggi non è stato ancora concluso), risponde ad un preciso scopo. Si tratta, infatti, di invogliare il partner cinese - mediante la concessione di un trattamento di riguardo nei confronti dei suoi diplomatici - ad assumere precisi impegni, sempre nel contesto dello stipulando Accordo, in materia di “riammissione”. Si tratta di indurre lo stesso Stato, in altri termini, ad accettare il rimpatrio dei cittadini cinesi presenti, illegalmente, sul territorio dell'Unione europea. Ora, l'obiettivo in tal modo perseguito dalla UE con la stipula dell'Accordo di cui sopra, rischierebbe di essere mancato per effetto dell'Accordo bilaterale, concluso dall'Italia con la Cina, che è stato notificato alla delegazione della UE a Pechino con nota del 27/7/2011. In grazia di quest'ultimo Accordo, infatti, l'Italia risulta aver già concesso alla Cina, per quanto riguarda il territorio italiano, l'ingresso e la circolazione dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, ancorchè non muniti di “visto”. Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale Accordo vanifichi gli sforzi compiuti dalla UE per ottenere, dalla Cina, significativi impegni in materia di “riammissione”. Infatti, per quanto attiene al concludendo Accordo APC, l'Unione persegue la strategia di porre in stretto rapporto di interdipendenza la clausola comportante la facilitazione dell'ingresso, nella propria area, dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, con la sottoscrizione, da parte cinese, di importanti vincoli di collaborazione sul punto della “riammissione” dei cittadini cinesi entrati illegalmente nella UE stessa. E' allora evidente che l'Accordo stipulato dall'Italia - concedendo ai diplomatici cinesi l'“esenzione” dal visto nell'area UE rappresentata dal territorio italiano, pur in assenza dell'impegno cinese sul punto della “riassunzione” - rende inefficace, almeno in parte, la politica perseguita dall'Unione e si pone in contrasto, di riflesso, con il suddetto art. 4 par. 3 TFUE.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltra l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di <i>Oryza sativa</i>	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0081	Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2012/0287- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di *Oryza sativa*”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di *Oryza sativa*.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 31 maggio 2012, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate alla trasposizione della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure predette non sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che, a tutt'oggi, la stessa Direttiva non sia stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/1/UE mediante il Decreto del Ministero dell'Agricoltura in data 19 luglio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2012/0081- ex art. 258 del TFUE**

“”Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/60/UE della Commissione, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri adottano, entro il 30 novembre 2011, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene, atteso che i provvedimenti predetti non sono stati ancora comunicati, che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 25 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, alla Direttiva 2010/60/UE in oggetto, mediante il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132- ex art. 258 del TFUE****“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo- ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta – in rapporto alle predette Risoluzioni – non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione – a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2012/0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0196	Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/0084	Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell’allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona)	MM	No	Stadio invariato

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 8 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
Scheda 12 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 16 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 18 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 20 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	No	Stadio invariato
Scheda 21 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato
Scheda 22 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 23 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 24 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM ex 260 C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 25 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM ex 260 C-164/09	No	Stadio invariato
Scheda 26 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 27 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 28 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096- ex art. 258 del TFUE****“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, che si propone di istituire, in tutti gli Stati membri UE, una catena di aree protette costituenti, nel complesso, la rete “Natura 2000”. Le aree di cui si tratta sono quelle interessate dalla presenza di habitat naturali di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa. Ai sensi dell’art. 4 della menzionata Direttiva, il singolo Stato membro redige una lista di tali zone, in quanto connotate dalla presenza di un habitat di cui alla Direttiva. Nell’ambito di detti elenchi, la Commissione europea individua i SIC, cioè i Siti di Importanza Comunitaria, in relazione ai quali lo Stato membro stesso dovrà adottare le misure adeguate ad evitare o eliminare o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro sei anni dall’inclusione dell’area, da parte della Commissione, nella lista dei SIC, lo Stato membro deve qualificare la medesima come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). La denominazione di un’area come ZSC impone l’applicazione, ai fini della tutela degli habitat ad essa relativi, di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani, oltre che di misure di tipo pubblicitario o privatistico, funzionali alla salvaguardia dell’ambiente tutto e, in particolare, delle specie animali e vegetali che lo popolano. A tal proposito, la Commissione ritiene che gli obblighi, previsti dalla sopraddetta Direttiva 92/43/CEE, siano rimasti inadempiti con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Brughiera del Dosso”, qualificato come tale per ospitare l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*”, di cui all’Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa, è stato rilevato in molteplici circostanze. Infatti, con sentenza del 22/9/2008 del Tribunale di Milano, il sig.r Umberto Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” - situata all’interno del SIC in questione ed occupante gran parte dell’estensione di questo - otteneva la liquidazione di un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, a motivo dell’inquinamento derivante dalla prossimità del citato aeroporto. Si precisa che, nella sentenza menzionata, il giudice rilevava come la propinquità del manto forestale, insistente sui terreni di proprietà del Quintavalle, alle zone dell’aeroporto investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili), fosse stata determinante ai fini del deperimento della popolazione arborea. Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che confermava come, anche a seguito della suddetta sentenza, l’habitat del SIC predetto continuava ad essere esposto alle influenze nocive già denunciate in sede giudiziaria. Pertanto, la Commissione europea contesta alle competenti Autorità italiane: 1) di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente richieste dalla qualificazione della zona, sopra indicata, in termini di SIC; 2) di aver lasciato trascorrere i sei anni previsti dalla Direttiva (vedi sopra) senza provvedere alla riqualificazione dello stesso SIC sotto l’etichetta di ZSC, con l’applicazione dei coerenti piani di gestione e delle ulteriori misure al riguardo previsti.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/2054- ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta trasposizione, in Italia, della Direttiva 2007/60/CE. Tale Direttiva è stata recepita, nell’ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 2010/49. Riguardo all’atto di recepimento in questione, la Commissione ha constatato alcune indebite difformità rispetto al testo della suddetta Direttiva. In primo luogo, si sottolinea come l’art. 2, punto 1 della Direttiva stessa, dopo aver definito l’“alluvione”, in generale, come l’allagamento temporaneo di aree che, normalmente, non sono coperte d’acqua, elenca una serie di ipotesi particolari ricomprese in essa definizione. Nel considerare tali fattispecie peculiari, la Direttiva stessa concede, agli Stati membri, la facoltà di escludere dal concetto di alluvione l’allagamento provocato dagli impianti fognari. Al riguardo, il Decreto Legislativo, di cui sopra, stabilisce che dalla nozione di “alluvione” esulano gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi metereologici. Ne deriva, pertanto, che il legislatore italiano ha estromesso dall’area di riferimento del termine “alluvione” - sottraendole quindi all’ambito di applicazione della Direttiva - tutta una serie di ingenti allagamenti non riconducibili ad agenti metereologici, come, ad esempio, i maremoti o il cedimento di una diga. La Commissione osserva, in proposito, che la normativa italiana non si è attenuta ai dettami di cui alla Direttiva 2007/60/CE, in quanto, in luogo di escludere la limitata ipotesi ammessa dalla medesima (gli allagamenti da impianti fognari), ha sottratto un intero settore di ipotesi di allagamento (tutte quelle non imputabili ad eventi metereologici) alla sfera di applicazione delle prescrizioni contenute nella Direttiva medesima. La Commissione ha, peraltro, individuato un’ulteriore punto di discrepanza fra la Direttiva 2007/60/CE e la disciplina attuativa interna, relativo all’allegato alla Direttiva in questione. Quest’ultimo contiene una parte B, recante menzione degli “elementi” che debbono essere indicati negli aggiornamenti successivi dei “piani di gestione dei rischi da alluvioni”. Nell’ambito di tali elementi, detta parte B dell’allegato indica, al punto 1, una “*sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 14*”. Tali disposizioni sono state recepite, dal Decreto Legislativo di cui in precedenza, nel suo allegato 1, parte B, punto 1, il quale fa riferimento a “una sintesi dei riesami svolti a norma dell’art. 13”, laddove, secondo la Commissione, avrebbe dovuto piuttosto richiamare l’art. 12, poiché è specificatamente quest’ultimo – e non il 13 – che, nel corpo di norme contenute nel Decreto 2010/49, riprende il disposto di cui all’art. 14 della Direttiva 2007/60/CE.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Con nota del 13/3/2012 le Autorità italiane hanno annunciato che le richieste modifiche al Decreto Legislativo 2010/49 verranno inserite come emendamento alla Legge comunitaria 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/0281- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.

Ai sensi dell’art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 10 giugno 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/0196- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Ai sensi dell’art. 23 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 26 novembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora traspunta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/128/CE mediante il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/0084- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, non è stata ancora recepita nell'ambito del diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità Italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/37/UE mediante Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 24 maggio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021- ex art. 258 del TFUE**

"Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell'art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta "adeguatezza" deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto "il più possibile" della salvaguardia dell'ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l'Ordinanza 31/12/2010 n. Z0012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l'ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell'ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l'esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la "stabilizzazione" della loro "frazione organica", operazione, quest'ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell'ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del "Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017"), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccaenciana, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai measmi provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell'art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l'altro, emissione di odori molesti.

Stato della Procedura

In data 31 maggio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4009- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona”, in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2218- ex art. 258 del TFUE****“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/66/CE , riguardante pile ed accumulatori, nonché i rifiuti di pile ed accumulatori, non è stata recepita correttamente da parte del legislatore italiano. Quest’ultimo ha dato attuazione alla Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 20 novembre 2008 n. 188, successivamente modificato mediante Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009. Riguardo a tale testo normativo, la Commissione ha riscontrato diversi punti di difformità rispetto alle prescrizioni di cui alla Direttiva in questione. Tali profili di incongruenza della normativa italiana sono di seguito descritti e, in generale, implicano una restrizione indebita del campo di applicazione della Direttiva 2006/66. In primo luogo, l’art. 1, paragrafo 1, della Direttiva suddetta indica, in linea generale, che la medesima contiene non soltanto norme concernenti l’immissione sul mercato di pile ed accumulatori, ma, altresì, il divieto di commerciare pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Tale divieto, per converso, non viene riportato nell’art. 1, co. 1 del suddetto Decreto, che dovrebbe specificatamente attuare la disposizione citata. L’art. 13 della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di attivarsi per inventare nuovi metodi di riciclaggio e di trattamento, nonché per incoraggiare la ricerca di metodi di riciclaggio che siano, segnatamente, ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori. Al riguardo, il Decreto in oggetto non prevede, a carico della Repubblica italiana, il predetto obbligo di sviluppare tecnologie di recupero ecocompatibili ed efficaci. L’art. 14 della Direttiva consente che i residui di pile e accumulatori vengano smaltiti in discarica o inceneriti, ma soltanto alla condizione che siano stati previamente sottoposti sia a trattamento che a riciclaggio, cumulativamente. Il Decreto in questione, invece, alleggerendo gli obblighi dello Stato membro, ammette che detti residui possano essere depositati in discarica ovvero inceneriti, solo che siano stati, preventivamente, o soggetti a trattamento, o a riciclaggio. L’art. 15 della Direttiva consente il trattamento e il riciclaggio degli anzidetti rifiuti, fuori dello Stato membro che li ha prodotti - cioè in altri Stati UE o in stati terzi - soltanto ove vengano rispettate le prescrizioni di cui al Regolamento CEE 259/93, laddove l’art. 12 del Decreto prevede che solo il “trattamento” dei rifiuti stessi, fuori di Italia, debba necessariamente avvenire in conformità ai requisiti di cui al citato Reg. 259/93, ma non il “riciclaggio”. Altresì, l’art. 23 del Decreto sottopone all’obbligo di contrassegno solo le pile e gli accumulatori, mentre la Direttiva estende tale obbligo anche ai pacchi batterie (art. 21, par. 1, Dir. 2006/66). L’art. 21 della Direttiva, par. 6, peraltro, richiede che tutti i simboli di cui al medesimo articolo – e non solo quello di cui all’allegato II – vengano apposti in modo visibile, leggibile ed indelebile, mentre il decreto prevede l’apposizione solo del simbolo di cui all’allegato IV del Decreto stesso (che corrisponde al predetto allegato II). Infine, la Commissione eccepisce che l’allegato III, Parte A relativa al “trattamento” è stato recepito nell’allegato II del Decreto sotto la rubrica “Parte B – riciclaggio”, con la conseguenza che disposizioni della Direttiva concernenti il trattamento sono state raccolte, impropriamente, sotto la rubrica “riciclaggio”.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2217- ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/7/CE, abrogante la Direttiva 76/160/CEE e relativa alla qualità delle acque di balneazione, non è stata trasposta interamente nell’ordinamento italiano. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla suddetta Direttiva mediante il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116. In particolare, l’art. 10 della Direttiva in questione prescrive, ove un bacino idrografico comporti un impatto “transfrontaliero” sulle acque di balneazione – quindi influisca non solo sulle acque del singolo Stato membro, ma anche su quelle di altri Paesi UE – che gli Stati membri debbano collaborare nell’attuazione della Direttiva stessa. Tale collaborazione, precisa il medesimo articolo, può essere realizzata anche per il tramite di un opportuno scambio di informazioni e l’adozione di azioni comuni per limitare tale impatto. Nella lettera del 28/9/2010 la Commissione sottolineava che l’art. 13, contenuto nel Decreto italiano predetto, prendeva in considerazione la possibilità che l’inquinamento delle acque balneabili esorbitasse dall’ambito territoriale di una singola Regione o Provincia autonoma, riversandosi sulle acque appartenenti ad altre Regioni o Province autonome. In tale evenienza, lo stesso articolo imponeva una gestione collettiva dell’emergenza, facendo obbligo, alle diverse entità territoriali coinvolte, di cooperare per ridurre l’inquinamento, anche tramite lo scambio di informazioni e l’esercizio di un’azione comune. Tuttavia, nessun cenno risultava dall’articolo suddetto, circa l’ipotesi in cui l’inquinamento del bacino idrografico estendesse i suoi effetti alle acque di balneazione di uno Stato membro diverso dall’Italia. Alla lettera di cui si tratta, le Autorità italiane rispondevano con la nota 13 dicembre 2010, riconoscendo la lacuna del Decreto Legislativo n. 116/2008, come evidenziata dalla Commissione. Pertanto, le medesime Autorità facevano presente di voler provvedere ad una modifica del Decreto suddetto, in modo da recepire anche l’articolo 10 della Direttiva 2006/7/CE. Tuttavia, poiché al primo semestre del 2012 il testo normativo in questione non era stato ancora predisposto, la Commissione ribadiva i rilievi sopra rappresentati.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Con nota del 13 marzo 2012 la Presidenza del Consiglio ha comunicato alla Commissione europea l’inserimento, nell’ambito del disegno di Legge comunitaria 2011, dell’art. 21, il quale dovrebbe attuare l’art. 10 della Direttiva 2006/7/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215- ex art. 258 del TFUE****“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standards di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data indicata all’art. 18, quindi al 26/4/01 – possono essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, viene ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) In primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità autorizzano i lavori e fissano, per l’attuazione del piano, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. A seguito di un carteggio fra la Commissione e le Autorità italiane, queste ultime comunicavano, con nota in data 16 maggio 2011, che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma ammontavano, a tale data, a n. 102 (di cui 3 di rifiuti pericolosi), così distribuite: Abruzzo 21 discariche, Basilicata 19 discariche, Calabria 4 discariche, Campania 5 discariche, Friuli Venezia Giulia 10 discariche, Emilia Romagna 2 discariche, Liguria 1 discarica, Lombardia 2 discariche, Marche 1 discarica, Molise 10 discariche, Piemonte 7 discariche, Puglia 6 discariche, Sardegna 12 discariche, Umbria 2 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2205- ex art. 260 del TFUE****“Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adeguamento, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) il 15/5/2008. Con essa, la Corte dichiarava l’Italia inottemperante agli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee, in ragione della circostanza per cui la Regione Liguria aveva emanato una normativa che consentiva la caccia a determinate specie protette di uccelli selvatici, senza rispettare le condizioni ed i limiti imposti a tale attività venatoria dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. La sentenza medesima si inseriva nell’ambito della procedura di infrazione 2006/4043. Quindi, in data 8/10/2009 la Commissione archiviava la procedura in oggetto, ritenendo che il regime vigente in Liguria relativamente alla caccia fosse stato finalmente modificato in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 9 suddetto. A tale conclusione si perveniva, in primo luogo, in ragione dell’adozione, da parte della stessa Regione Liguria, della Legge regionale 35/2006 - la quale stabiliva, in sede di prescrizioni astratte, che la caccia alle specie avicole protette potesse essere autorizzata esclusivamente nel rigoroso rispetto dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CE in questione. In secondo luogo, la sentenza risultava attuata e, quindi, il contenzioso ormai superato, laddove era stato soppresso, dalla Regione medesima, qualsiasi provvedimento di normazione secondaria che avesse, nei casi concreti considerati, disposto in modo contrastante con la Legge regionale menzionata. Nel frattempo, la Direttiva 2009/147/CE ha sostituito, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, la precedente Dir. 79/409/CE, come sopra citata, tuttavia riprendendone pedissequamente le disposizioni. Ne consegue che l’art. 9, rivolto a sottoporre a rigorosissimi limiti l’autorizzazione alla caccia delle specie di uccelli protetti, è rimasto del tutto invariato. Ora, risulta che in data 27 settembre 2011 il Consiglio regionale della Liguria ha adottato la Delibera n. 27, che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2011-2012, la caccia dello “storno”. In merito a tale delibera, la Commissione osserva che la medesima viola, indebitamente, i limiti imposti alla caccia delle specie protette dal sopra menzionato art. 9. La contrarietà, a quest’ultimo, del regime della caccia allo storno, come istituito dalla Delibera regionale di cui sopra, fa riferimento in primo luogo alla circostanza per cui esso art. 9 prevede, fra l’altro, che la caccia ad una specie protetta di uccelli possa essere consentita solo se viene ravvisata l’impossibilità di esperire soluzioni alternative soddisfacenti. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la Commissione non vede perché non siano state individuate dette ragionevoli alternative nell’autorizzare la caccia, in luogo dello storno, a specie affini di piccoli migratori, di cui la Direttiva consente senz’altro l’assoggettamento ad attività venatoria in quanto non li considera stirpi da proteggere. Inoltre, si ritiene che l’art. 9 in argomento sia stato trasgredito anche laddove prevede, una volta consentita l’attività di caccia, che la stessa venga sottoposta ad una serie di rigorosi controlli, onde assicurare la verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall’art. 9 stesso. In proposito, infatti, la Delibera regionale in questione avrebbe previsto misure di monitoraggio inadeguate.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2203- ex art. 258 del TFUE**

“Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva l’inadempimento dell’Italia rispetto a numerosi obblighi di notifica previsti dal Regolamento n. 842/2006. Quest’ultimo, inerente ai “gas fluorurati ad effetto serra”, impone in particolare agli Stati membri di emanare norme nazionali che - in ordine alla formazione del personale e alle imprese svolgenti attività a contatto con tali gas – prescrivano requisiti di formazione e certificazione conformi a quelli minimi fissati dai Regolamenti CE nn.ri 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 e 307/2008. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti all’ulteriore obbligo di comunicare alla Commissione europea i dati, che consentano di verificare l’avvenuta adozione di tali misure. Nello specifico, un obbligo di notifica è prescritto in ordine alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Circa tali strumenti, gli Stati membri dovevano rendere edotta la Commissione europea, entro il 4 gennaio 2009 e giusta le modalità stabilite dal Reg. n. 308/2008, del nome e del recapito degli organismi incaricati della certificazione del personale e delle imprese, nonché dei titoli rilasciati al personale e alle imprese. Parimenti, si sarebbe dovuto notificare alla Commissione il nome ed il recapito degli organismi preposti alla certificazione del personale addetto alle seguenti funzioni: 1) recupero di taluni gas fluorurati, responsabili di contribuire al surriscaldamento dell’ambiente, dai commutatori ad alta tensione; 2) certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi, a base di gas fluorurati ad effetto serra, dalle apparecchiature. Ritiene la Commissione europea che tutti gli obblighi di comunicazione fin qui descritti siano stati lasciati invariati dalla Repubblica italiana e che, al momento dell’invio della messa in mora, ancora non risultasse adottato, dalle competenti Autorità italiane, il quadro regolamentare di riferimento per l’adozione delle misure che dovevano essere comunicate. Oltre ai menzionati obblighi informativi, l’Italia risulterebbe inadempiente anche all’obbligo sancito dall’art. 13 del medesimo Regolamento n. 842/2006. Ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri UE sono tenuti ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, sanzioni adeguate da comminarsi in caso di violazione delle norme del Regolamento stesso.

Stato della Procedura

Il 26/4/2012 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane stanno approntando un apposito Decreto Legislativo, in esecuzione del Regolamento UE n. 842/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo, grazie all’istituzione, tramite normativa nazionale, di sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori delle norme di cui al Reg. 842/2006.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2006- ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea eccepisce l’incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l’ambiente e la salute umana, dei rifiuti delle industrie estrattive. Infatti, il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell’ordinamento nazionale, avrebbe recepito solo parzialmente alcune norme in essa contenute. In particolare, l’art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti “inerti”), possano essere esentati, per volontà del legislatore interno, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all’art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo - in cui il D. Lgs n. 117/08 ha consentito al legislatore interno di escludere le predette categorie di rifiuti dalla rispondenza ai requisiti di cui all’art. 11 par. 3 - non sarebbe stato richiamato l’articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell’art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell’art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - nel caso si richieda alle Autorità competenti l’autorizzazione ex art. 16 - le stesse Autorità debbano informare il pubblico sulle questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare singolarmente, tuttavia, tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l’art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per formulare rilievi circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino alla scadenza del termine stesso. Per converso, il suddetto Decreto n. 117/2008 non prevede la sospensione del potere decisorio dell’Amministrazione in pendenza del termine di cui sopra. Infine, la Direttiva prevede che l’operatore, autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione, deve comunicare alla competente Autorità - almeno una volta all’anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale - i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti gestito. Le Autorità menzionate, ove l’esame di detto rapporto lo suggerisca, nominano un esperto “indipendente” perché valuti la permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che già avevano consentito di autorizzare la gestione. Ora, il Decreto 117/2008 omette di citare tale “esperto indipendente”, a motivo dell’esigenza, addotta dalle Autorità italiane, di evitare l’identificazione erronea di essa “indipendenza” con l’estraneità dell’esperto suddetto ai ruoli della P.A. (laddove sarebbe, invece, auspicabile che quest’ultima si avvallesse principalmente di personale interno, onde contenere la spesa pubblica). La Commissione, in proposito, ha precisato che il riferimento all’“indipendenza” del perito suddetto è necessario a sottolineare che il medesimo, ancorchè dipendente della P.A, risulti sottratto all’influenza delle Autorità stesse che deve controllare.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, finalizzate alla trasposizione della stessa, entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

"Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale le Autorità italiane hanno inteso attuare le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE – le quali regolano l'uso delle "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE) - non ha garantito un pieno recepimento della stessa normativa comunitaria. In particolare, la Direttiva 2002/96/CE qualifica come "produttore" colui che esporta professionalmente in un qualsiasi Stato UE, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo e, quindi, svuota la Direttiva di larga parte della sua efficacia: esso, infatti, definisce il "produttore" – gravato, in quanto tale, da obblighi di gestione ecologica della sua attività - come colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi UE. Per quanto attiene poi all'obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 13/8/2005 (art. 8 della Direttiva 2002/96/CE), il legislatore italiano ha posposto indebitamente il suddetto termine al 31/12/2010. Poiché tale dilazione ha fatto seguito ad una precedente che fissava il termine in questione al 31/12/2009, la Commissione chiede alle Autorità italiane di comunicare se, per avventura, il succitato termine del 31/12/2010 non abbia, nel frattempo, subito un ulteriore differimento. La Commissione rileva, altresì, che le Autorità italiane non hanno ancora avviato al rilievo, già formulato con la precedente messa in mora, con il quale si rilevava che le disposizioni del D. Lgs. 2005/151, ove si riferiscono all'allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano effettivamente all'allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all'allegato II del Decreto medesimo. Tale errore è rilevante, ove si pensi che quest'ultimo allegato non definisce le caratteristiche dell'attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Diversamente, le Autorità italiane avrebbero garantito attuazione, almeno in punto di diritto e successivamente alla messa in mora, alla previsione della Dir. 2002/96/CE in base alla quale i distributori del prodotto debbono offrire "gratuitamente", ai clienti, la presa in carica dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso. Tuttavia, la Commissione chiede di ricevere la conferma che il Decreto del Ministero dell' Ambiente, n. 65/2010, con il quale è stata data trasposizione completa all'art. 5, co, 2, lett. b) della Dir.2002/96/CE, è attualmente in vigore e non è stato successivamente abrogato. La Commissione osserva infine che, oltre alle irregolarità concernenti il recepimento formale delle Direttive di cui sopra, l'Italia non garantirebbe un'applicazione concreta delle disposizioni in esse contenute: soprattutto, si è rilevato che i "centri di raccolta", in Italia, dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono concentrati tutti in sole quattro regioni e praticano orari di apertura limitati. Tale situazione ingenererebbe gravi difficoltà, per i detentori finali e i distributori dei prodotti in questione, al conferimento di detti rifiuti ai centri di raccolta medesimi.

Stato della Procedura

In data 24/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbero determinarsi nuove spese connesse alla realizzazione di nuovi centri RAEE

Scheda 17 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta l'imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L'art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all'allegato II: in ordine a questi, la Direttiva stabilisce che non vadano soggetti all'obbligo di V.I.A, ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (viene indicata anche come procedura di "screening"). Detto "screening" non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all'allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle "soglie dimensionali", in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all'allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l'obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all'allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario "screening"), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dallo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all'allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo "screening"), quest'ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III, tra cui le dimensioni ed il cumulo con altri progetti, che non sono stati ripresi dal Decreto di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe, in essa legislazione nazionale, la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l'avvio della V.I.A, l'identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento delle categorie di progetti, elencate negli allegati alla Direttiva in questione, restringe l'ambito di applicazione della Direttiva stessa non solo sotto il profilo quantitativo (attraverso la fissazione delle soglie di cui sopra), ma, talvolta, anche in termini qualitativi. Solo a titolo di esempio, si cita il progetto costituito dalle "nuove strade a quattro o più corsie", che, assoggettato a V.I.A dalla Direttiva, in linea generale, viene dal Decreto sottoposto allo stesso adempimento solo ove le strade suddette siano "extraurbane".

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate "sensibili" (in base ai criteri di cui all'art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l'art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree "sensibili" debbano essere sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con un minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull'applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non possano considerarsi, secondo i parametri di cui alla Direttiva, "a regola". Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall'allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l'Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2008/2194 - ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l’art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall’obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all’11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all’apporto di inquinanti transfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all’obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l’Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l’Italia comunicava che sarebbe stata imminente l’adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l’effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand’anche venisse fornita, dall’Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l’effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE**

"Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha violato l'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE, la quale, nell'intento di prevenire e ridurre l'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, stabilisce che l'esercizio dei medesimi vada soggetto ad "autorizzazioni ambientali integrate", le quali suppongono un'attenta disamina, da parte delle Autorità all'uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest'ultima stabilisce, peraltro, una particolare e diversa disciplina per quanto attiene agli impianti "esistenti", indicandosi per tali sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. L'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, dunque, che gli "impianti esistenti", già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Nel caso in cui le condizioni suddette non fossero state conformi ai parametri della Direttiva 2008/1/CE, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre il soddisfacimento degli standards predetti, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni "ambientali integrate". Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti "esistenti", sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ravvisava che, alla data predetta, molti impianti "esistenti" non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata. Il persistente non adeguamento, da parte del Governo italiano, ai ripetuti richiami della Commissione, aveva indotto quest'ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In sede giudiziaria, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 "impianti esistenti", le Amministrazioni competenti ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le "autorizzazioni ambientali integrate" - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell'assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell'art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l'imprescindibilità dell'assoggettamento degli "impianti esistenti" ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione Italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l'esistenza di 262 impianti "esistenti" privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Quindi, con nota del 16/5/2012, l'Italia ammetteva che la situazione non sarebbe stata sanata del tutto se non alla fine del 2012.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 21 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. La normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale è il Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l’art. 6 della Direttiva impone di aggiornare i “registri” delle “aree protette” di ciascun distretto idrografico, le quali siano state fatte oggetto, dalla stessa normativa comunitaria, di particolare tutela. Sul punto, è stato rilevato che l’obbligo, imposto alle Regioni dal Decreto di cui sopra, di provvedere all’aggiornamento dei predetti registri ogni sei anni (per le porzioni di aree protette di loro specifica competenza), non attua in modo soddisfacente la Direttiva e dovrebbe, pertanto, andare soggetto a scadenze temporali più ravvicinate. Si rileva, altresì, un’incorretta attuazione dell’art. 11, par. 3 della Direttiva stessa, il quale indica i requisiti minimi dei “programmi di misure”. Infatti, il Decreto di attuazione non menziona l’obbligo, viceversa previsto dalla Direttiva, di compilare i “registri delle estrazioni”, né sono indicate, fra le anzidette misure elencate dalla Direttiva, le pratiche del ravvenamento e dell’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei. Per di più, contrariamente alla Direttiva, la disciplina nazionale impone che le “misure” in questione vengano adottate con esclusivo riguardo agli inquinanti costituiti da nitrati e prodotti fitosanitari, senza provvedere in ordine ad altre categorie di inquinanti. L’art. 13 par. 8 della Direttiva dispone, altresì, che gli aggiornamenti ai programmi di misure debbano essere applicati entro 3 anni dalla loro adozione, laddove il legislatore italiano non prevede scadenza temporale. Parimenti, la Direttiva non solo stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che gli stessi vengano periodicamente aggiornati: sul punto, la menzionata normativa italiana riferisce tali obblighi solo ai piani di tutela regionali. Quanto all’allegato II, punto 1.5 della Direttiva, esso dispone che - ove risulti, in relazione ad un “corpo idrico”, non possibile il conseguimento del relativo “obiettivo di qualità ambientale” - il corpo idrico stesso debba subire una “caratterizzazione ulteriore”, la quale si renda strumentale ad ottimizzare “la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’art. 8 e dei programmi di misure prescritti all’art. 11”. In proposito, si contesta alla normativa interna di non avere riprodotto l’indicazione di tale finalità. L’allegato II, punto 2 della Direttiva, peraltro, impone che la “caratterizzazione” comprenda una valutazione del fenomeno idrico la quale tenga conto, fra l’altro, “delle pressioni cui...i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese...il ravvenamento artificiale”, ove il Decreto italiano espunge, dall’oggetto di detta analisi, tale “ravvenamento artificiale”. Infine, la Commissione eccepisce la scorretta attuazione dell’allegato V, punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.5 e 2.5 della Direttiva in argomento.

Stato della Procedura

In data 22 marzo 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal Decreto Legislativo n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa, all’art. 4, non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, in relazione alla disposizione della Direttiva stessa (combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II), in base alla quale, verificatosi un danno ambientale e risultando impossibile la riparazione “primaria”, l’autore del danno medesimo deve essere tenuto, prima ancora che al risarcimento dei danni, all’espletamento della riparazione “complementare” e, altresì, di quella “compensativa”. In sintesi, pertanto, il risarcimento dei danni non può essere ammesso come sostitutivo delle tre fattispecie di riparazione, di cui sopra. Per converso, l’art. 311 co. 2 del Decreto, come recentemente modificato, prevede la possibilità che il risarcimento pecuniario possa essere disposto “de plano”, in alternativa alle tre forme di riparazione sopra indicate. Infatti esso risarcimento, in base al tenore della norma, viene consentito non solo quando le forme di riparazione predette risultino impossibili, ma anche ove le stesse siano “eccessivamente onerose” o, addirittura, siano state semplicemente “omesse”.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 23 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE**

"Nuove discariche in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l'Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute dell'uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all'Italia la mancata adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell'Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall'altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l'unico atto ad operare nell'immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l'accento sull'indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell'ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all'ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell'ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 260 del TFUE**

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza con cui la Corte UE - il 15/7/10, causa C- 573/08 – ha dichiarato l'Italia responsabile dell'imperfetta trasposizione, nell'ordinamento interno, di alcune disposizioni della Direttiva 79/409/UE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Infatti, risulta che, sino ad oggi, l'Italia non avrebbe eliminato tutte le incompatibilità della propria normativa interna con quella comunitaria, già riscontrate nella sentenza di cui sopra. In primo luogo, permarrrebbe l'incorretta attuazione dell'art. 3 di detta Direttiva. Tale articolo è stato trasposto, nel diritto italiano, dall'art. 1, co. 5, della Legge 157/1992, che addossa alle Regioni e alle Province autonome l'obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, le "zone di protezione" di cui alla Direttiva in questione, funzionali al ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, tuttavia, in deroga all' art. 3 della Direttiva, riferisce tale obbligo solo alle specie di uccelli selvatici menzionate all'allegato I della Direttiva stessa, laddove la normativa comunitaria rapporta le suddette attività obbligatorie a tutte le specie avicole considerate nella Direttiva in oggetto, non solo a quelle di cui all'allegato I. Inoltre, esisterebbe ancora il contrasto fra l'art. 7, par. 4 della Direttiva citata e l'art. 18 della predetta L. 157/1992, che dovrebbe attuare il primo. Infatti, detto art. 18 non indicherebbe ancora precisi obblighi di informazione, a carico delle Autorità italiane ed in favore della Commissione, circa l'attuazione della Direttiva medesima. Infine, si obietta che l'Italia non avrebbe istituito un sistema efficace per garantire che le Regioni – cui compete di emanare la normativa in materia di "caccia in deroga" – fossero attentamente monitorate dalle Autorità statali. Infatti, l'art. 19 della L. 157/1992 prevede che determinate Autorità statali italiane "possano" annullare, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, quella normativa regionale che sia in contrasto con l'art. 9 della Direttiva stessa. In proposito, si precisa che tale art. 9 prevede che - fermo restando il divieto di caccia di certe specie avicole selvatiche - le stesse possano essere, per decisione dei singoli Stati membri, fatte comunque oggetto di attività venatoria, a condizione però che detta attività venatoria "in deroga" venga ancorata all'esistenza di numerose condizioni legittimanti, tutte riconducibili a quelle tipizzate dalla Direttiva stessa: si impone, ad esempio, che i provvedimenti che consentono la "caccia in deroga" adducano la prova dell'impraticabilità di soddisfacenti soluzioni alternative alla caccia, che facciano altresì riferimento agli specifici metodi di cattura consentiti, etc. Il difetto di tali requisiti rende detti provvedimenti non coerenti con la disciplina comunitaria e, quindi, meritevoli di annullamento da parte dello Stato, secondo la normativa nazionale stessa. Ora, risulta che lo Stato italiano non abbia mai usato, fino ad ora, il potere di annullamento di cui sopra, pur in presenza di una normativa regionale - in tema di "caccia in deroga" – variamente carente dei requisiti sopra descritti. Ciò perché il tenore del predetto art. 19 della L. 157/1992 stabilisce che le Autorità statali "possono", ma non "debbono" necessariamente impugnare la disciplina regionale in contrasto con l'art. 9 della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 260 del TFUE**

"Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/11/2010, causa C-164/09, con la quale l'Italia è stata dichiarata inottemperante agli obblighi di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Detto articolo prevede che, ove gli Stati membri autorizzino la caccia nei confronti degli uccelli selvatici, tale attività venatoria venga sottoposta dalle disposizioni nazionali a severi limiti, come previsti dallo stesso articolo. Per converso, la Corte UE constatava che la Regione Veneto aveva consentito, con Legge regionale n. 13/2005, l'esercizio della caccia nei confronti di alcune specie di piccoli migratori, senza assoggettarla alle condizioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata. Infatti si rilevava che: 1) le deroghe al divieto di caccia erano previste, a dispetto di quanto stabilito dalla Dir.va 79/409, senza menzione delle specifiche condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e luogo in cui le deroghe stesse potessero essere applicate; 2) l'ammissibilità della caccia non veniva subordinata alla provata impossibilità di soluzioni alternative meno dannose; 3) la limitazione della deroga a "piccole quantità" di uccelli, come dalla disciplina comunitaria, non era stata garantita. Tuttavia, la Commissione ha preso atto che le Autorità regionali venete, con Legge 24/2007, hanno opportunamente modificato la precedente Legge 13/2005, eliminando i punti di contrarietà alla normativa UE. Tuttavia, la Commissione osserva che, anche se il quadro legislativo regionale non presenta, attualmente, incoerenze con la normativa unionale, rimangono in vigore alcune determinazioni della Giunta regionale veneta, le quali vanificherebbero del tutto la portata adeguatrice della Legge 24/2007, ripristinando una situazione di fatto in contrasto con la disciplina dell'Unione. Dette delibere sono, precisamente: la n. 2371 del 5/10/2010, che autorizza l'attività venatoria per la stagione 2010 – 11, nonché la n. 1506/2011, in autorizzazione della caccia per la stagione 2011-12. Tali deliberazioni presenterebbero, per la Commissione, diversi aspetti incompatibili con la disciplina UE. In primo luogo, le ragioni addotte per legittimare l'esercizio della caccia (l'omaggio ad una "tradizione" consolidata della Regione Veneto) non trovano alcun riscontro con le giustificazioni tipizzate, al riguardo, dalla suddetta Direttiva 79/409/CE. Inoltre, risulta alla Commissione che la caccia alle specie considerate dalle delibere regionali – per le quali la Direttiva in oggetto pone il divieto di attività venatoria (fringuello, frosone, etc...) - avrebbe potuto trovare un'alternativa nella caccia ad altre tipologie di piccoli migratori del tutto affini e, tuttavia, non oggetto di proibizione di cattura da parte della normativa UE (cesena, merlo, etc). Pertanto, non sussisterebbe quell'impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, richiesta in sede comunitaria, per legittimare l'attività venatoria nei confronti della piccola migratoria. Infine, si censura il fatto che la stessa Legge regionale 24/2007 consenta ai cacciatori di assolvere all'obbligo, circa la segnalazione dei capi abbattuti, anche alla fine della giornata di caccia, di contro ad una consolidata giurisprudenza unionale che impone detta segnalazione subito dopo l'abbattimento degli stessi capi.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/7/2012 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 228 del TCE**

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia CE (ora Corte di Giustizia UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull’ambiente, l’adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell’ambiente medesimo. In particolare l’art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all’allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell’Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all’allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto “screening”. Quest’ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l’opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all’allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell’allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all’allegato I, sicuramente in quelle dell’allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell’allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l’eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all’allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del “cumulo con altri progetti”. Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l’Amministrazione, al termine dell’operazione di screening, a ritenere conveniente l’applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la procedura di affidamento dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, attivata dal Comune di Bari con delibera 18/12/2003, n. 1045/2003, e che dovrebbe concludersi con un contratto, non ancora stipulato, con l'operatore già individuato in base a detta delibera. Nell'anno 2003, il Comune di Bari indiceva una "richiesta di mercato" con apposito bando, per individuare l'impresa titolare dell'offerta più vantaggiosa. A seguito della presentazione di 4 offerte, il Comune, a mezzo della predetta delibera, aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti". Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non come "appalto di lavori". Infatti, a differenza di quanto previsto dalla disciplina dell'appalto in genere, la proprietà del manufatto, una volta realizzato, non passerebbe al Comune di Bari. Quest'ultimo otterrebbe il mero uso del bene in oggetto, a titolo di locazione-conduzione e, quindi, dietro pagamento di un canone periodico. Tale rendita, peraltro, ove capitalizzata con riferimento alla durata complessiva del contratto (anni 18), sarebbe di gran lunga inferiore al valore dell'intera opera. Ora, l'interpretazione di esso contratto in forma di "locazione di cosa futura", escluderebbe il previo procedimento di selezione della ditta aggiudicataria dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE, sotto il cui impero ricadevano i fatti di cui è causa. Ai sensi di detto art. 1, i contratti di appalto fra la pubblica Amministrazione ed un privato operatore, concernenti la "realizzazione di lavori" (come la costruzione di nuove fabbriche) e stipulati per iscritto, devono essere conclusi con imprese individuate in base a procedure di "evidenza pubblica", quindi informate ai principi di trasparenza, pubblicità ed uguaglianza in misura tale, da consentire anche alle imprese di altri Stati UE di partecipare effettivamente alla competizione per l'affidamento stesso del contratto in oggetto. Per converso, i contratti della pubblica Amministrazione, relativi ad una locazione di immobili, possono essere affidati senza previo espletamento di procedure di "messa in concorrenza". A tal proposito, la Commissione osserva che lo schema della locazione ricomprende soltanto i rapporti concernenti il godimento di immobili che, al momento della stipula del negozio, sono attualmente esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto notevolmente anticipata, rispetto alla piena realizzazione del manufatto locato - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Tanto premesso, la Commissione rileva che il Comune di Bari ha trascurato di osservare tale disciplina, sia in riferimento al bando del 2003, sia con riguardo alla delibera con la quale è stata scelta la ditta affidataria, assunta, quest'ultima, senza il preventivo esperimento delle procedure di cui alla stessa Dir. 93/37/CEE.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, avendo i Comuni di Varese e Casciago affidato i servizi di igiene urbana, in favore della società Aspem S.p.A, senza esperire una procedura di pubblica gara e, quindi, per affidamento diretto. La Aspem stessa risulta posseduta, per la quota del 90%, dalla società A2A, mentre il residuo 10% è distribuito fra diversi Comuni. Quanto alla suddetta A2A, essa risulta a sua volta posseduta per il 56% da Amministrazioni pubbliche e, per il restante 44%, da investitori privati. Circa la natura dell'affidamento di servizi attribuito alla ASPEM – il cui valore si aggira intorno ai 15.000.000 di Euro per Varese e ai 500.000 per Casciago - le Autorità italiane ritengono che la stessa si qualifichi come "concessione pubblica", mentre la Commissione non esclude che si tratti di un "appalto pubblico". La Commissione medesima osserva che, ove fosse questione di "appalto" di servizi, le già citate norme della Dir.2004/18/CE avrebbero imposto all'Amministrazione di attribuire tale appalto in base ad una procedura di "evidenza pubblica", cioè in forza di una gara indetta con pubblico bando e aperta alla partecipazione di ogni potenziale offerente. Infatti la Dir. 2004/18/CE stabilisce che, quando gli appalti di pubblici servizi superino la soglia di € 200.000, gli stessi debbano essere attribuiti mediante una procedura che, come la pubblica gara, si apra alla concorrenza anche degli operatori di altri Stati UE. Diversamente, ove si identifichi tale affidamento come "concessione", le Amministrazioni aggiudicatrici avrebbero comunque dovuto attribuire la stessa mediante pubblica gara, come imposto dai sopra menzionati articoli del TFUE che sanciscono la libertà delle imprese di erogare i loro servizi e di stabilirsi in ogni Stato UE. Infatti solo la pubblica gara, in coerenza con gli anzidetti principi, garantisce che anche gli operatori transfrontalieri vengano ammessi a concorrere per l'assegnazione delle commesse pubbliche, realizzando in tal modo la libertà di esercitare la loro attività di impresa (con o senza stabilimento) in Stati UE diversi da quello di cittadinanza. Si aggiunge che il sopra indicato obbligo di espletamento di pubblica gara può subire una deroga, quando l'affidatario del servizio si presenti come "interno" alla stessa Amministrazione aggiudicataria ("in house"). Tuttavia, si esclude la sussistenza di un rapporto "in house" quando il soggetto affidatario risulti posseduto, anche per una quota minoritaria, da operatori privati. Tale situazione ricorrerebbe nel caso della Aspem, in quanto partecipata, al 90%, da una società dietro il cui schermo figurano, oltre ad operatori pubblici, anche investitori privati (vedi sopra). In risposta, le Autorità italiane hanno precisato che, quando l'affidamento è stato eseguito, la Aspem non era ancora pervenuta, per il 90% del suo capitale, ad A2A, e che successivamente non sono stati operati ulteriori affidamenti. La Commissione ritiene, tuttavia, che la circostanza per cui Aspem sia comunque pervenuta in possesso, anche se non totalmente, ad operatori privati, impone la risoluzione dell'attuale affidamento.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

"Convenzione del 22/4/2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. L'applicazione dei suddetti principi implica, fra l'altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una "concessione" ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la "gara" rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell'affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura "concorsuale" possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati "ospitanti"), a condizioni di parità con quelle interne. L'impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un'organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per "chiamata diretta" - cioè in base ad un'individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso - i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un'ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l'affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall'Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata "diretta" del concessionario, quando quest'ultimo risulti "in house" all'Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest'ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l'attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale Convenzione, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4049 – ex art. 258 del TFUE**

"Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, in riferimento all'affidamento, da parte delle singole Procure della Repubblica italiana, degli appalti dei servizi e/o forniture funzionali alle attività di intercettazione per scopi giudiziari. Risulterebbe che a tutt'oggi le singole Procure affidino dette commesse, direttamente, agli operatori ritenuti adeguati alla bisogna, non previamente selezionati in base a procedure di concorso. Si precisa che, al riguardo, il metodo concorsuale della pubblica gara viene considerato il più idoneo a garantire l'apertura del mercato di uno Stato membro anche agli operatori di altri Stati UE, in quanto ammette ogni interessato, anche transfrontaliero, a competere per l'aggiudicazione della commessa pubblica. Quest'ultima viene attribuita all'offerente della prestazione comparativamente più valida. Pertanto, il diritto UE impone, generalmente, che gli attributari di contratti con la P.A. vengano individuati mediante gara pubblica e non per chiamata discrezionale del committente. Poiché le intercettazioni richiedono tanto l'installazione di apposite strutture fisiche, che l'erogazione di servizi immateriali, i contratti stipulati hanno assunto oggetti diversi. Con riguardo al loro importo, si precisa che, ove questo superi le "soglie", fissate al riguardo dalla Direttiva 2004/18/CE di cui sopra, essi contratti dovrebbero essere affidati per pubblico concorso, come dispone espressamente la stessa Direttiva. Ove non attingessero dette soglie, dovrebbero comunque essere messi in concorso, qualora si riconosca loro un interesse per gli operatori transfrontalieri: ciò non in ragione della predetta Direttiva (che impone la procedura pubblica solo per i contratti sopra - soglia), ma in forza dei summenzionati artt. 49 e 56 del TFUE, concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area UE. In effetti, fra le forme di aggiudicazione degli appalti pubblici, solo la pubblica gara consente a qualsiasi operatore, anche transfrontaliero, di concorrere per l'attribuzione della commessa, realizzando dunque pienamente la libertà delle imprese di stabilirsi, o di prestare i propri servizi, in Stati UE diversi da quello di provenienza. I principi di cui all'art. 49 e 56 TFUE giustificerebbero l'espletamento della pubblica gara anche nel caso dei contratti "misti" (cioè aventi ad oggetto sia beni che servizi a scopo di intercettazione), pur di valore sopra-soglia: questi, infatti, sono inquadrabili nella categoria di servizi di cui all'allegato II B della suddetta Direttiva, alla quale la Direttiva medesima risulta attagliarsi soltanto in parte. Per la parte residua, dunque, detti contratti debbono soggiacere ai suddetti principi del Trattato. I rilievi espressi erano stati già formulati dalla UE nella procedura di infrazione n. 2006/4404, archiviata nel 2008 dietro l'impegno, da parte italiana, ad indire entro la fine di quell'anno - a livello centralizzato e in particolare attraverso il Ministero della Giustizia - una gara pubblica europea per il riaffidamento dei contratti in questione. Non essendo stato dato seguito a tale impegno, è stata aperta la presente procedura.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove Bruxelles richiedesse l'annullamento di tutti o di parte dei contratti stipulati dal 2008 sino ad oggi, i probabili contenziosi con i relativi affidatari incrementerebbero la spesa pubblica.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A” - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Scheda 7 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

"Concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della "libertà di stabilimento", sancito all'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l'art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 78/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell'art. 12 di quest'ultimo la prescrizione che le "concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico", di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 78/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall'art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la "libertà di stabilimento" delle imprese, di cui all'art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l'area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l'accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite "dirette" quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece "indirette" le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza - di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l'estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro "stabilimento" in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l'esistenza delle ragioni di "sicurezza", "sanità pubblica" e "ordine pubblico" le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della "libertà di stabilimento".

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2012/2138 – ex art. 258 del TFUE**

“Fornitura dei servizi accessori legati all’offerta all’ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – come convertito dalla Legge 4/4/12 n. 35 – non siano compatibili con la normativa in materia di telecomunicazioni contenuta nelle Direttive n. 2002/21/CE (Direttiva “quadro”) e n. 2002/19/CE (Direttiva “accesso”). Dette Direttive stabiliscono che ciascun Stato membro istituisca un’Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) per il settore delle telecomunicazioni, investita del compito di intervenire sul mercato domestico allo scopo di garantirne l’apertura alla concorrenza. Tale obiettivo deve essere perseguito, da parte di detta Autorità, attraverso l’esercizio della più ampia discrezionalità. In particolare, i singoli provvedimenti dell’Autorità dovranno essere modulati in modo rispondente alle peculiarità della situazione specifica, come valutata in base ad una previa “analisi di mercato”. Pertanto, il legislatore unionale non impone alla ANR l’applicazione di misure predeterminate nel loro contenuto, ma, al contrario, stabilisce che gli interventi dell’Autorità dovranno essere adattati, dalla medesima, alle esigenze tipiche della situazione concreta di mercato. Da ultimo, si prescrive che la ANR operi in condizione di indipendenza. L’Italia ha dato attuazione alle Direttive predette tramite il Decreto Legislativo 259/03, attribuendo all’AGCOM le funzioni di ANR. L’art. 46, par. 2, di tale Decreto di attuazione attribuisce all’AGCOM, in coerenza con il disposto delle Direttive, il “potere” di obbligare le imprese, ove dotate di significativo potere di mercato, alla pubblicazione di “*offerte sufficientemente disaggregate*”. Un tale tipo di offerta ricorre quando un operatore ne specifica le varie componenti, distinguendo le tariffe dei differenti servizi proposti. Tramite tali offerte disaggregate, gli utenti vengono messi in condizione di accettare solo le prestazioni effettivamente richieste, e, se lo vogliono, di acquisire i servizi accessori da altre imprese, qualora ritengano che queste ultime offrano condizioni più vantaggiose. Tuttavia, l’art. 47, comma 2 quater della Legge di conversione del D. L. n. 5/2012 prevede una deroga al suddetto D. Lgs 259/03, in quanto non ascrive all’ANR il “potere” di imporre, alle imprese, l’adozione delle predette offerte disaggregate, ma addossa alla stessa Autorità l’“obbligo”, entro 120 gg. dall’entrata in vigore della Legge di conversione medesima, di costringere le imprese “dominanti” alla formulazione di offerte “disaggregate”. Pertanto l’AGCOM non risulta più libera di scegliere se imporre agli operatori, o meno, determinati obblighi, né di scegliere a quale tipo di obbligo, fra quelli funzionali all’instaurazione della concorrenza, le imprese dovranno ottemperare nel caso specifico. Infatti, l’AGCOM viene “costretta” dal legislatore italiano ad assumere provvedimenti predeterminati nel loro contenuto (cioè ad obbligare le imprese a “disaggregare” le offerte), pur in difetto di una previa analisi del mercato che dimostri l’adeguatezza di tali misure ad ovviare al problema particolare e, peraltro, anche se l’espletamento di una previa analisi provi l’assoluta inappropriatezza di detti specifici interventi.

Stato della Procedura

In data 19 luglio 2012 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in specie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi nel recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0849	Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	RC (C- 345/12)	Si	Variazione di stadio (da PM a RC)

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione.

Quest’ultima, poiché non ha ricevuto la comunicazione suddetta, ritiene che i provvedimenti attuativi, che dovevano essere adottati entro il 9/7/12, non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0849 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti.

Ai sensi dell’art. 16 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 20 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva di cui si tratta non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/30/UE mediante il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tutt’oggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto ottenere un pieno recepimento entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero, nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni ai fini della realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi UE confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati dei singoli Stati membri. L'obbligo gravante questi ultimi, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento sopra menzionato, a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in diverse intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno soltanto degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, ciascuno vincolando solo le parti che vi hanno specificamente aderito, non hanno consentito di fissare regole unitarie condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 del Ministero delle Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette da parte della Repubblica italiana dimostrerebbe, inoltre, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione dello stesso Regolamento comunitario 1128/2003 - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto ricevere una piena trasposizione, nel diritto nazionale, entro il 4/1/06. In particolare, non sarebbe stato ancora attuato l'art. 7 di tale Direttiva, che prevede che gli Stati membri garantiscano il rilascio di “certificati energetici” - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Al riguardo, le Autorità italiane emanavano il Decreto Legislativo 19/8/05, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29/12/06, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del Decreto Legislativo, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli “attestati energetici” in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo, a carico dell'alienante e del locatore, di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro, detto attestato dovrebbe essere elaborato da “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatore del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - non è assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione ritiene, infine, che nessun provvedimento abbia ancora attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di assicurare la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 - fino al 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 24 luglio 2012 è stato presentato un ricorso presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, in base alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Come dalle previsioni menzionate, gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3 - pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2012/2119	Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0080	Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	MM		Stadio invariato
Scheda 5 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato
Scheda 10 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	PM	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accredimento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2119- ex art. 258 del TFUE**

"Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità degli artt. 2 e 9 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA) con l'art. 10, co. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/72, n. 633. Il predetto art. 2 della Direttiva assoggetta all'imposta IVA tutti coloro che, nell'esercizio di un'attività economica - e quindi in modo continuo e duraturo - effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso (cioè dietro corrispettivo), sul territorio UE. L'art. 20 precisa che l'imposizione IVA opera sempre, quale che sia la "finalità" dell'attività economica esercitata. A tale assunto fanno eccezione i casi di cui agli artt. 13 e 132. Il primo rende esenti da IVA le transazioni onerose, quando le stesse siano realizzate dallo Stato o da altri enti pubblici. Il secondo esclude il prelievo IVA dalle prestazioni o cessioni onerose espressamente menzionate nell'articolo stesso, in quanto sorrette da un interesse pubblico. Ora, il sopra citato art. 10, co. 5, del DPR n. 633/1972, esonera da IVA il servizio consistente nell'esazione dei tributi, anche ove il medesimo servizio venga reso dietro corrispettivo. La riscossione dei tributi compete attualmente all'Agenzia delle Entrate, che svolge tale funzione, in concreto, tramite la società "Equitalia S.p.A". Quest'ultima espleta il suo servizio contro un aggio del 9% sull'importo richiesto, e detiene l'esclusiva dell'esazione dei tributi statali. Quelli spettanti agli altri enti pubblici, invece, possono essere affidati in riscossione anche ad altri operatori, scelti mediante pubblica gara. Ora, il D. L. 203/2005 fornirebbe numerosi indizi della natura di ente di diritto "privato" della stessa "Equitalia S.p.A": 1) il capitale della stessa, attualmente sottoscritto sia dall'Agenzia delle Entrate sia dall'INPS, potrebbe essere ceduto ad investitori privati sino al 49% del suo valore; 2) il personale di Equitalia non appartiene alla pubblica Amministrazione in quanto non viene remunerato dallo Stato ma direttamente da Equitalia, con i profitti da essa ricavati con le sue prestazioni; 3) se è indubbio che Equitalia è soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che detto controllo si risolva in un mero coordinamento, per cui la società in oggetto non sarebbe subordinata, in senso stretto, a nessuna pubblica Autorità, operando viceversa in condizioni di autonomia. Pertanto, l'immunità fiscale dall'IVA, di cui gode Equitalia, non potrebbe giustificarsi ex art. 13 della Dir. 2006/112/CE, già indicato, in quanto lo stesso sottrae all'imposta le transazioni a titolo oneroso poste in essere dagli Enti pubblici, nel novero dei quali Equitalia non rientrerebbe per le anzidette ragioni. Lo stesso privilegio fiscale non sarebbe plausibile, nemmeno, alla luce del succitato art. 132 della stessa Direttiva: infatti, come sopra già precisato, tale articolo rende esenti solo le operazioni onerose finalizzate ad un interesse pubblico e rientranti nell'elenco contenuto nello stesso articolo, nel quale non viene menzionata l'attività della "riscossione dei tributi".

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'aggio, spettante ad Equitalia sul servizio di riscossione, viene applicato in parte allo Stato e in parte al contribuente e, dopo un certo tempo, solo al contribuente. Pertanto, l'IVA sui servizi di riscossione, richiesta dalla Commissione, implicherebbe un aumento delle pubbliche entrate, almeno per la parte scaricata, di fatto, sullo stesso contribuente e non più sullo Stato.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2012/2088- ex art. 258 del TFUE

“Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE, l’art. 9 del DPR n. 633/72, come interpretato nella prassi amministrativa e giudiziaria. L’IVA è un’imposta gravante le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso, cioè dietro corrispettivo. Essa opera mediante applicazione di un’“aliquota” ad una “base imponibile”, quest’ultima costituita dall’importo del corrispettivo della relativa cessione o prestazione. In particolare, l’art. 86 della suddetta Direttiva indica come quantificare la “base imponibile”, nel caso specifico dell’IVA sui beni importati in uno Stato UE da uno stato terzo. Nel caso di specie, quindi, l’art. 86 stabilisce che in tale base imponibile vengano conteggiati, oltre al corrispettivo del bene, anche gli importi delle “spese accessorie”, fra cui quelle dovute per il trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno stato terzo, il diritto UE stabilisce che l’IVA, calcolata come sopra, può essere pagata dall’importatore immediatamente all’ingresso nello Stato membro dell’Unione. Anche scegliendo il pagamento “alla dogana”, dunque, è necessario conteggiare nella base imponibile IVA, come già precisato, anche le spese necessarie al trasporto del bene importato. Coerentemente, il successivo art. 144 della stessa Direttiva, sopra citato, stabilisce che determinati servizi, resi verso corrispettivo, siano di per sé soggetti ad IVA, salvo nel caso in cui gli stessi servizi siano connessi alle importazioni e siano stati già compresi nella base imponibile dell’IVA al momento del pagamento della stessa alla dogana. La ragione sottesa a detto art. 144 è quella di evitare che lo stesso servizio, già oggetto di imposizione IVA al passaggio della dogana, venga eventualmente e nuovamente tassato durante l’esecuzione del trasporto nello Stato membro (doppia imposizione). L’art. 143 della Direttiva in questione, in combinato disposto con l’art. 23 della Dir. 2009/132/CE e l’art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell’Unione da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato membro, o quelli oggetto di “piccole spedizioni prive di carattere non commerciale” – siano esenti da IVA. Di conseguenza, la UE ha più volte ribadito che anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare della medesima esenzione. Invece, le Autorità italiane trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA, nel senso che prevedono che il trasporto ed altre attività, pur collegate ad importazioni esenti, siano comunque percossi dall’imposta in questione. L’unica ipotesi che le Autorità italiane ammettono, in cui tali servizi accessori ad un’importazione esente da IVA, possono anch’essi sottrarsi ad imposta, è quello in cui i medesimi servizi abbiano già scontato l’IVA alla dogana. La posizione italiana, in contrasto con la disciplina UE, si fonda su una specifica interpretazione del combinato disposto dell’art. 9 del DPR 633/72 (vedi sopra) e dell’art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Poiché la Commissione chiede al Fisco italiano di rinunciare all’imposizione sulle prestazioni accessorie alle importazioni di modesto valore, si prospetta una riduzione delle entrate.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/0080 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.

Ai sensi dell’art. 28 della medesima, gli Stati membri debbono emanare tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa adeguati a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto i suddetti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui rileva che la Direttiva 2010/24/UE non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2010/24/UE nell’ordinamento interno italiano con Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 149

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE**

"Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva che le disposizioni contenute agli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE, nonché lo scopo generale ad essa sotteso, siano incompatibili con la normativa italiana di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata si propone di realizzare un mercato "comune" nel settore del commercio dei tabacchi lavorati, consentendo l'apertura del mercato nazionale dei singoli Stati UE ai prodotti, del tipo suddetto, provenienti da altri Stati membri dell'Unione. L'obiettivo di evitare la discriminazione del prodotto importato dagli altri Stati UE, rispetto al prodotto interno del singolo Stato, viene realizzato anche attraverso la modulazione uniforme, per tutta l'area dell'Unione, dello strumento fiscale. Pertanto la Direttiva predetta dispone – all'art. 7 in ordine alle sigarette e all'art. 14 per quanto concerne il tabacco "trinciato fino" - che tali prodotti vengano incisi, da parte del Fisco dei singoli Stati UE, solo da due tipi di accisa, la cui configurazione viene fissata, dagli articoli predetti, in modo unitario per tutti i Paesi membri. Infatti, i prodotti in oggetto sono colpiti, per la normativa europea di cui si tratta, sia da un'accisa "ad valorem", sia da un'accisa "specificata". La prima si sostanzia nell'applicazione, a tutte le differenti classi di sigarette o tabacchi tagliati fini, di una medesima aliquota, che ovviamente garantisce un gettito fiscale diverso a seconda dei differenti prezzi massimi, al minuto, degli articoli appartenenti a classi distinte. L'accisa "specificata", invece, assume sempre un medesimo importo, quale che sia il prezzo delle differenti classi dei prodotti di tabacco lavorato. Il gettito derivante da questa seconda imposta, pertanto, rimane sempre invariato ed è insensibile alle variazioni del prezzo massimo, al minuto, degli articoli di tabacco lavorato ai quali si applica. Per converso la normativa italiana, in precedenza indicata, applica alle sigarette e al tabacco tagliato "a taglio fino" – il cui prezzo risulti inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – un'accisa rispettivamente maggiorata del 25% (le sigarette) e del 9% (il tabacco) rispetto all'accisa riferita alla stessa classe superiore più richiesta. Quindi se il gettito da accisa, per le sigarette più richieste, è pari per esempio a € 111, l'accisa che affetta le sigarette più economiche ascenderà a € 127. Una tale disciplina non solo non troverebbe conforto nella normativa della suddetta Direttiva, ma striderebbe altresì con lo scopo fondamentale di quest'ultima. Infatti il regime fiscale, vigente in materia in Italia, produce una lievitazione del prezzo dei prodotti più economici, in quanto l'accisa si scarica sul consumatore. Al riguardo, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati membri UE, si constata che la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni italiani a scapito di quelli transfrontalieri, compromettendo in tal modo le istanze di libera concorrenza e di apertura dei mercati nazionali perseguite dalla Direttiva europea.

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Le obiezioni della Commissione verrebbero superate mediante una riduzione dell'accisa gravante il prodotto transfrontaliero, con una conseguente diminuzione del gettito fiscale.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la “exit tax” disincentivi l’espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto quest’ultima risulta fiscalmente più onerosa rispetto alle ipotesi del trasferimento - o cessione di sede o di stabilimenti - esclusivamente nell’ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico in termini di aumento delle entrate, mediante l’eliminazione di una riduzione dell’accisa sui prodotti energetici, come applicata dal Friuli Venezia – Giulia, ed il conseguente ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti” piuttosto che “escluse”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da andare soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall’irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell’attività di impresa, si porrebbe l’art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati – in cambio dell’aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall’IVA. Le medesime, tuttalpiù, potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: 1) non avvengano dietro corrispettivo; 2) laddove si presentino come “cessioni di beni”, non risultino autonome, ma connesse ad un servizio attinente allo scopo dell’ente; 3) l’esenzione concessa non alteri la concorrenza; 4) la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) che altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento degli introiti fiscali, al momento non quantificabile in difetto di dati generali e di dettaglio.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

"Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze; Agenzia Dogane.**Violazione**

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate nel periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare, è stato constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. La Commissione ritiene che il peso di 18,14 Kg, indicato nelle dichiarazioni doganali controllate, sia fittizio, in quanto esso corrisponde al così detto "peso minimo garantito": in ragione del fatto per cui il peso delle banane diminuisce durante il viaggio dall'Africa all'Europa – in concomitanza con la loro maturazione - l'esportatore deve garantire che al peso minimo delle partite di merce raggiunga una soglia standard, che è appunto fissata in 18,14 Kg. Tale peso standard, tuttavia, individuato in riferimento ai rapporti contrattuali e sicuramente applicabile nell'ambito di questi, non può essere adottato per i diversi fini della normativa doganale, la quale prescrive che il dazio debba applicarsi al peso "reale" della merce e non ad uno convenzionale. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18,14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio" della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. Le Autorità italiane sostengono, al riguardo: 1) che gli Uffici doganali italiani hanno eseguito correttamente i controlli sulla legittimità delle dichiarazioni doganali, poichè la quantità di controlli espletata supera addirittura la soglia minima del 10% come peraltro fissata dalla stessa normativa doganale UE; 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, non addurrebbe prove concrete che le partite di merce controllate dalle Dogane stesse, effettivamente, avessero un peso reale superiore al parametro predetto; 4) che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, risulta alle Autorità italiane che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18,50 ed un massimo di 18,83 Kg. Al riguardo la Commissione replica che la maggior parte degli stock di banane aveva effettivamente un peso, per stock, superiore a 18,14 KG; che, nonostante tale circostanza, gli Uffici doganali hanno accettato, per gli stessi stock, dichiarazioni indicanti il peso "standard" di cui sopra; che il fatto che l'Italia abbia rispettato, nei controlli, la soglia minima del 10%, non vale a qualificare corretti i controlli eseguiti, in quanto il rispetto della soglia minima vale come esimente solo laddove non siano già state riscontrate anomalie sistematiche nelle importazioni

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.210,57 a titolo di risorse proprie (nella fattispecie: prelievi doganali)

Scheda 9 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime dèroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, infatti, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L’IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l’applicazione di un’aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall’importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell’imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell’IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all’IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell’IVA incidente sull’operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall’imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall’agente di viaggio per il viaggiatore: l’agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: 1) le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un’unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l’agente di viaggio stesso – l’IVA è dovuta a quest’ultimo Stato; 2) l’aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul “margine”, cioè sulla differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall’agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; 3) l’agente di viaggio non può detrarre l’IVA a credito. Tale sistema impone agli Stati membri di adottare un’interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione. Tuttavia, risulta attualmente una mancanza di coordinamento: in ragione di questa alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano correttamente il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall’agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l’Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”. Si impone pertanto di sanare tale discrasia, in quanto comportante, fra l’altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”.

Stato della Procedura

Il 30/5/11 è stato notificato un ricorso iscritto presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, anche nel sistema fiscale italiano, la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” IVA a quello ordinario – come richiesto dalla Commissione - non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l’attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva come, in Italia, viga una consolidata prassi delle Autorità doganali, fondata sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale violerebbe l’art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. “Codice Doganale Comunitario”). Detto articolo assume una valenza generale, in quanto stabilisce che “chiunque”, senza riguardo a casi particolari, ha il diritto di impugnare le decisioni emesse dall’Autorità doganale, quando esse siano basate sull’applicazione della normativa doganale e concernano direttamente ed individualmente il ricorrente. In effetti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, originata dalla sentenza 27 settembre 2002, n. 1538, ha stabilito la massima per cui il contribuente ha diritto di impugnare gli accertamenti di imposta, emessi dalle Autorità doganali - e, conseguentemente, di ottenere dall’Amministrazione nazionale doganale il rimborso del relativo tributo - non in tutti i casi in cui le imposte doganali pagate fossero state contrarie alla normativa doganale comunitaria, ma solo ove ricorrerono le circostanze di cui agli artt. 900-903 del Regolamento 2454/93(c.d. Codice di Attuazione del Regolamento Doganale). Per converso, sempre la giurisprudenza della Suprema Corte ha negato il diritto all’impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento dell’Amministrazione Doganale - e, quindi, il diritto alla ripetizione dell’imposta doganale - ove la domanda di rimborso o sgravio si fondi su motivi diversi da quelli di cui agli artt. 900-903 e, precisamente, sulle circostanze indicate agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè quando sussista in primo luogo una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta frodolenzza o negligenza da parte dell’interessato e l’Autorità doganale ritenga, inoltre, che tale situazione sia imputabile ad un’omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe, secondo la stessa sentenza della Cassazione, essere trattata e decisa dall’Autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere affrontata e risolta in sede politica. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che tale massima contrasti con l’art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un’illegittima limitazione alla portata di quest’ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento nazionale dovrebbe estendersi, in base alla norma europea, ad ogni tipo di richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, quindi anche ai reclami fondati sui menzionati articoli 905-909.

Stato della Procedura

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Il superamento della presente procedura implica il riconoscimento del diritto al rimborso doganale oltre le limitate fattispecie attualmente previste. Tale estensione del diritto di rimborso incide sul bilancio dello Stato in termini di maggiori oneri restitutori.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell'art. 220 del Reg.to n. 2913/92. La normativa italiana, ritenuta incompatibile con la suddetta disciplina comunitaria, regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima Amministrazione proceda a rettifica, dandone comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". A questo punto la legge italiana prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, il Fisco non può né accertare, né contabilizzare, né esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali ove viene esercitata l'attività soggetta al dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto. Il fatto che l'Amministrazione, nemmeno nel periodo in questione, non possa contabilizzare o esigere l'imposta, è appunto finalizzato a consentire al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito delle risultanze della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, al momento dell'invio dell'"avviso di accertamento" o del "verbale di chiusura delle operazioni", l'Amministrazione non può liquidare l'imposta in quanto non si è ancora, effettivamente, "resa conto" dell'importo dovuto. La piena certezza dell'esistenza dell'imposta e del suo ammontare, infatti, verrebbe acquisita, per le Autorità italiane, solo una volta che l'istruttoria si fosse potuta avvalere dell'apporto delle osservazioni del contribuente.

Stato della Procedura

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso una precisa quantificazione, sia in linea capitale che in conto interessi.

Scheda 12 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

"Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 8 della Decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della Decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle "risorse proprie" della UE, costituite, fra l'altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell'Unione, da paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascuno Stato UE, al bilancio dell'Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l'istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le "risorse proprie", spettanti all'Unione europea, debbono essere "iscritte" a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base alla disciplina comunitaria - che le competenti Autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di "magazzini doganali privati di tipo "C"". In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L'istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente - la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l'Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l'Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all'epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell'impresa ammessa all'esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accreditamento dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da "forza maggiore". La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l'organo statale deflette dal perseguimento dell'interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell'agente, che in questo caso è lo Stato, non potrebbe sostanzarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poichè quest'ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

Stato della Procedura

L'8/7/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all'obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.

Scheda 13 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell’ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	SC C-379/10	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che le Autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell’indennizzo pubblico alle vittime di reati. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 12 di tale Direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, l’obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati. Pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l’uso della violenza e posti in essere dolosamente (pertanto con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in difetto di volontà, come nel caso del reato “colposo”). Per converso, la normativa nazionale italiana ha limitato l’erogabilità dell’indennizzo pubblico alle vittime di alcuni soltanto dei reati violenti commessi con intenzionalità, quali il terrorismo e la criminalità organizzata. In difesa della scelta del legislatore interno, le Autorità italiane hanno argomentato che il suddetto art. 12 della Direttiva concederebbe ai singoli Paesi UE un’ampia discrezionalità, in ordine alle modalità attuative dell’obbligo di corresponsione di un’equa compensazione, nei confronti delle vittime dei reati all’interno del territorio nazionale: pertanto, detto obbligo potrebbe ritenersi correttamente eseguito anche mediante istituzione di un sistema che non prevedesse l’indennizzabilità in generale dei soggetti lesi da reati violenti dolosi, ma che limitasse un tale ristoro soltanto alle vittime di alcuni reati in particolare. Al riguardo, la Commissione ha replicato che non solo il tenore generale del predetto art. 12, di cui sopra, ma anche il contenuto del Preambolo della Direttiva stessa, nonché il fatto che quest’ultima si richiami alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, devono indurre a ritenere che le limitazioni introdotte dal legislatore italiano - circa l’ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all’indennizzo per gli atti di violenza subiti - sono assolutamente illegittime e incompatibili con la disciplina della UE.

Stato della Procedura

In data 24 Novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’accoglimento dei rilievi della Commissione, da parte della Corte di Giustizia UE, implicherebbe la necessità di apprestare un sistema che garantisse, in generale, la corresponsione di un indennizzo pubblico a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti, laddove, attualmente, un tale indennizzo risulta limitato ai soggetti lesi da determinati reati. L’estensione del trattamento compensativo in oggetto, come richiesta dalla Commissione, comporterebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 2 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte UE ha dichiarato, con sentenza, che il disposto dell'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 13/4/1988 n. 117 contrasta con il diritto dell'Unione europea, laddove prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano solo ove ricorrano determinati rigorosi presupposti. In primo luogo, infatti, il comportamento del magistrato non può fondare alcuna responsabilità dello Stato, laddove il primo sia incorso in errore circa l'interpretazione delle norme giuridiche o la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, anche per quanto attiene agli errori compiuti dal magistrato al di fuori dell'attività prettamente valutativa, la relativa responsabilità viene esclusa se non sono comunque ravvisabili, nel suo comportamento, gli estremi del "dolo" o della "colpa grave". Al riguardo, si precisa come sia assolutamente arduo dimostrare il "dolo" di un giudice, mentre la nozione di "colpa grave", a sua volta, copre soltanto alcune fattispecie di errori assolutamente "aberranti" (così la Corte di Cassazione) come quella in cui il giudice affermi la sussistenza di fatti incontrovertibilmente negati dagli atti del procedimento, o viceversa. In proposito, la Corte osserva che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità dello Stato fossero estese anche al caso in cui il giudice non incorra in errore per violazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si porrebbe il problema della non compatibilità, con il diritto UE stesso, della predetta L. 117/88. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma dell'Unione europea, pur essendo pretesa, a tal fine, la sussistenza di certi requisiti. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, solo quando la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'interpretazione erronea della norma e, per converso, quella corretta della stessa, devono essere state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ritiene la Corte, pertanto, che per il diritto italiano il fatto che un giudice abbia violato una norma UE, nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe foriero di una responsabilità statale solo in casi molto più ristretti di quelli ritenuti idonei, allo stesso fine, dalla giurisprudenza comunitaria, che ha riuniti tali casi nella categoria di "violazione manifesta" della norma UE. Una tale limitazione della responsabilità anzidetta, come imposta dalla normativa italiana, solleverebbe lo Stato da responsabilità in ordine a quasi tutti i casi di violazione di norme comunitarie da parte dei giudici italiani, in evidente contrasto con i principi UE.

Stato della Procedura

Il 24/11/2011 la Corte UE ha sentenziato che l'Italia, ex art. 258 TFUE, ha disatteso gli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura, implicando un'estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, potrebbe implicare effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico, in termini di maggiori spese.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti alla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	RC (C-641/11)	No	Stadio invariato
Scheda 8 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	RC (C-312/11)	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2012/0369- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora dato attuazione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, alla Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma.

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri sono obbligati, entro il 5 agosto 2012, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione, nei rispettivi ordinamenti interni, della Direttiva in questione, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti non sono stati ancora comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati adottati, per cui l’ordinamento nazionale italiano non avrebbe ancora recepito la Direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/41/UE mediante il Decreto Legge 1 dicembre 2012, n. 216.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un aggravio della spesa pubblica, in quanto, tramite il suddetto Decreto Legge 1 dicembre 2012, attuativo della Direttiva 2010/41/UE, è stato previsto che alcune erogazioni sociali, già istituite dalla normativa nazionale previgente, si estendessero anche alle “pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne”

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/4185 - ex art. 258 del TFUE**

"Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 3, 6 e 17, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE. Dette norme stabiliscono il diritto, per "tutti" i lavoratori, ad una durata "massima" dell'orario di lavoro, sia di quello giornaliero che di quello settimanale. In particolare, il predetto art. 3 prevede che, per ogni periodo di 24 ore, il lavoratore usufruisca di almeno 11 ore consecutive di riposo. L'art. 6 stabilisce, altresì, che la durata massima dell'orario di lavoro, per ogni settimana, non può essere in media superiore a 48 ore (straordinari inclusi). In attuazione di tale Direttiva sono stati emanati il Decreto Legislativo n.66/2003 e il Decreto Legge n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 33/2008). Il primo Decreto recepisce il disposto sulla durata massima dell'orario giornaliero nel proprio art. 7, e quello sulla durata massima dell'orario settimanale nell'art. 4. L'art. 17 della Direttiva medesima, peraltro, ammette delle deroghe a tali assunti. In proposito, la regola della durata giornaliera "massima" (in quanto essa durata deve garantire almeno 11 ore consecutive di riposo) può essere disattivata, dalla normativa nazionale, quando le caratteristiche del lavoro sono tali che la durata dello stesso non può essere predeterminata o deve essere predeterminata dai medesimi lavoratori, in specie nel caso dei "dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo" operanti in settori di produzione o di servizi cui è richiesta continuità di erogazione (vengono specificamente menzionate le attività di prestazione di cure svolte negli ospedali). La Commissione sottolinea, tuttavia, che l'art. 41 del sopra citato D. L. 112/2008 dilata indebitamente i confini di detta deroga, prevedendo che la garanzia della durata massima del lavoro giornaliero non si applichi al personale, con funzioni dirigenziali, del Servizio Sanitario Nazionale. Tale deroga verrebbe prevista in ragione delle rilevanti mansioni di responsabilità di cui sarebbero investiti tali lavoratori. Tuttavia risulta alla Commissione che, in Italia, "tutti" i medici operanti nel SSN sono qualificati ufficialmente come "dirigenti", anche nel caso in cui non rivestano posizioni apicali implicanti una vasta responsabilità e una cospicua autonomia decisionale. Pertanto, verrebbe disattesa la massima già espressa dalla Corte UE, per la quale le deroghe alle norme di durata massima dell'orario di lavoro, per essere compatibili con il diritto UE, devono essere strettamente limitate a quanto necessario a soddisfare gli interessi, cui esse deroghe sono funzionali. La Commissione ha inoltre rilevato che il medesimo art. 41 estromette la stessa categoria di lavoratori, di cui sopra, dal beneficio della durata massima dell'orario settimanale. Al riguardo, la Direttiva dispone, al predetto art. 17, che una tale deroga al principio generale possa essere ammessa solo ove vengano addotte "ragioni oggettive". Sul punto, le Autorità italiane hanno fatto presente come la deroga prevista dall'art. 41 sia giustificata dall'esigenza di garantire la reperibilità del personale medico, nel caso in cui lo stesso sia preposto al servizio della "guardia". Tuttavia, la Commissione ritiene che il meccanismo della "reperibilità" non sia stato spiegato, da parte italiana, in modo sufficientemente chiaro da soddisfare l'esigenza delle suddette "ragioni oggettive", a fondamento della deroga stessa.

Stato della Procedura

Il 26 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 89/391/CE, relativa alle attuande misure in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, in Italia non sia stata recepita correttamente. La trasposizione di essa Direttiva è, attualmente, per lo più affidata al D.to Lgs. n. 81 del 9/4/08 e alle sue successive modificazioni (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Commissione ritiene che alcune disposizioni, in esso contenute, abbiano cospicuamente attenuato le responsabilità del datore di lavoro, rispetto a come regolate nella suddetta Direttiva. Si ha riguardo, in primo luogo, al disposto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 16 del Testo Unico medesimo: detta norma, ammettendo la possibilità che il datore di lavoro deleghi l'esercizio di alcune funzioni ad altri, precisa che tale delega non esonera lo stesso datore dall'obbligo di vigilare sull'esatto svolgimento, da parte del fiduciario, delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che il tenore di tale disposizione sia troppo generico: infatti vi si omette di porre l'accento sulla circostanza per cui il datore, spogliatosi dell'esercizio delle sue mansioni, debba controllare, segnatamente, che il suo fiduciario garantisca l'osservanza delle regole di sicurezza e salute sul lavoro. Inoltre, la stessa norma sarebbe vieppiù lacunosa, laddove omette di sottolineare che, anche in caso di ricorso allo strumento della delega, la responsabilità datoriale per la salute e la sicurezza dei lavoratori non deve subire attenuazioni rispetto all'ipotesi della gestione "diretta". Pertanto tale proposizione derogherebbe all'art. 5 della suddetta Direttiva, che stabilisce l'imprescindibilità della responsabilità datoriale in materia (salva, ovviamente, l'unica eccezione dovuta all'intervento di circostanze eccezionali ed imprevedibili). Peraltro, il prosieguo del medesimo comma 3 del suddetto art. 16 del Testo Unico attribuisce, all'obbligo di vigilanza del datore-delegante, un contenuto ulteriormente riduttivo. Infatti, il delegante sarebbe ritenuto in regola con il suddetto obbligo, purchè adottasse e attuasse un "sistema di verifica e di controllo" a cui non si richiede, necessariamente, la conformità a standards elevati di efficienza: ne farebbe fede la previsione successiva dell'art. 30 del T.U., ai sensi della quale il datore si trova obbligato a revisionare il medesimo sistema, nonché a procedere ad opportuni adattamenti del medesimo quando, fra le altre ipotesi, "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro". Ciò dimostrerebbe che, per la legge italiana, un tale sistema di controllo sarebbe di per sé idoneo a sollevare il datore da ogni ulteriore responsabilità, anche ove presentasse gravi deficit: infatti, la legge stessa ammette la possibilità che, durante l'applicazione di un tale sistema, possano essersi verificate gravi violazioni di norme di tutela dei lavoratori. Il Testo Unico prevede, inoltre, che in ipotesi di "subdelega" di funzioni dal delegato ad un terzo, tale deferimento lasci impregiudicata la responsabilità del "subdelegante" per le mansioni subdelegate: si omette tuttavia di precisare, in proposito, che anche in tal caso rimane integra la responsabilità del datore di lavoro.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, costituente parte integrante della Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva stessa stabilisce, in generale, che i singoli Stati membri non possano applicare, ai lavoratori a tempo determinato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo pieno. In particolare, la clausola n. 5 del sopra citato Accordo impone, ai singoli Stati UE, di adottare le misure adeguate a scoraggiare l'abuso dello stesso istituto del contratto a termine. Infatti, non è infrequente che i datori di lavoro ricorrano, anziché al reclutamento dei lavoratori tramite contratti a tempo indeterminato (soluzione, questa, più gravosa per la parte datoriale), all'espedito di stipulare, in successione di tempo, più contratti di lavoro a tempo determinato, con ciò riservandosi la possibilità di dismettere il lavoratore non appena scada il termine dell'ultimo contratto. Pertanto, la menzionata clausola 5 dell'Accordo contiene una disciplina rivolta a scoraggiare, da parte dei datori, il ricorso alla successione di rapporti di lavoro a termine unicamente allo scopo di eludere le garanzie di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e non, come previsto, in ragione di obiettive esigenze organizzative dell'impresa. Detta clausola, perciò, impone alle normative dei singoli Paesi membri di: prevedere che, in caso di rinnovo in successione dei contratti a tempo determinato, vengano in primo luogo addotte ragioni obiettive a motivazione del rinnovo stesso; definire la durata massima di tutti i contratti o rapporti a termine conclusi successivamente; fissare il numero massimo dei rinnovi. Il D. Lgs. 368/2001, che attua la suddetta Direttiva in Italia, ha coerentemente previsto all'art. 5, par. 4, la sanzione per cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine senza che vengano rispettati i requisiti come sopra indicati, il rapporto temporaneo si trasformi in uno a tempo indeterminato. Risulta tuttavia alla Commissione che alcuni dipendenti pubblici italiani, costituenti nello specifico il personale tecnico – amministrativo della scuola, sono soliti essere reclutati tramite successione di distinti contratti a termine, senza che vengano precisate le ragioni obiettive del rinnovo, né che venga specificata la durata massima del totale dei rapporti stessi a tempo determinato, né, infine, che venga previsto un numero massimo di rinnovi, il tutto senza applicazione né della sanzione della trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, né di altra misura repressiva di tali pratiche. Un tale regime, secondo la Commissione, si pone in contrasto con la suddetta clausola 5 dell'Accordo quadro. Di fronte alla portata generale di detta clausola, quindi, sarebbero ingiustificate le osservazioni, addotte dall'Italia, per cui i lavoratori del settore scolastico sarebbero stati soggetti, in virtù della legislazione interna, ad un ordinamento speciale (art. 4, co 1 della Legge n. 124/09, art. 1, co 1, lett. a) del D. M. 430/00, art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001), che giustificerebbe la deroga alle disposizioni della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare effetti finanziari sul bilancio pubblico, in ragione della trasformazione di rapporti a termine, esistenti fra certi lavoratori e le istituzioni scolastiche, in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente aumento degli oneri stipendiali gravanti sul bilancio.

Scheda 5 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del D.L. 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene in contrasto, con la normativa UE, la disciplina italiana in tema di calcolo delle soglie numeriche dei lavoratori delle imprese, oltre le quali i lavoratori stessi hanno diritto a godere di certe forme di informazione e consultazione. In particolare si ritengono violate, sul punto, le Direttive n. 1999/70/CE (in recepimento dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), n. 2002/14/CE (istitutiva di un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori) e n. 2009/38/CE (concernente procedure di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di “dimensioni comunitarie”). La prima delle Direttive sopra menzionate, ovvero la n. 1999/70/CE, intendendo eliminare le discriminazioni a carico dei lavoratori “a termine”, stabilisce all’art. 7 che i medesimi, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. Ciò a prescindere dalla durata più o meno estesa dello stesso contratto a termine. Per converso, la normativa interna italiana, di cui all’art. 8 del D. L. 368/01, prevede che i lavoratori “a tempo determinato” vengano conteggiati, nelle soglie in questione, soltanto se il loro contratto presenta una durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui i lavoratori a termine, con rapporto di lavoro di durata inferiore o pari a 9 mesi, costituiscano una quota cospicua dei dipendenti impiegati in una determinata unità aziendale. La seconda Direttiva succitata, la n. 2002/14/CE, subordina gli obblighi di informazione e di consultazione, da essa stessa previsti in favore dei lavoratori, alla presenza in un’impresa di almeno 50 lavoratori, o alla presenza in uno stabilimento di almeno 20 lavoratori. Peraltro essa precisa, all’art. 2, lett. d), che per “lavoratore” si intende ogni persona tutelata come tale, nello Stato membro, dal diritto del lavoro ivi vigente. E’ pertanto evidente che, stante l’ampia definizione di “lavoratore” adottata dalla Direttiva di cui si tratta, i lavoratori a termine dovrebbero, tutti senza eccezione, essere conteggiati ai fini del calcolo delle soglie di cui sopra. Al contrario, il Decreto Legislativo n. 25/2007 dispone, all’art. 3, co.2, che nel computo di tali soglie debbano essere considerati, nell’ambito dei lavoratori a termine, solo quelli il cui contratto di lavoro ecceda la durata di 9 mesi. Infine, la Direttiva 2009/38/CE definisce le imprese di “dimensioni comunitarie” come quelle all’interno delle quali è prevista l’istituzione di un “comitato aziendale europeo”, o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori. La dimensione “comunitaria” di esse imprese viene individuata in ragione del “numero medio dei lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni”. Diversamente, il Decreto Legislativo n. 74/2002 prevede, per quanto concerne i lavoratori a tempo determinato, che il numero degli stessi venga considerato coincidente con la media ponderata, negli ultimi due anni, non del loro numero complessivo, ma della loro “metà”, derogando alle prescrizioni della Dir. 2009/38/CE.

Stato della Procedura

Il 26 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello Stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio dello Stato stesso. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della Dirigenza medico – veterinaria – 2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale – Area Dirigenza economica - 2006-2007. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla Nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. Ne deriva che tali medici vengono esclusi dai benefici, anche economici, connessi all’anzianità lavorativa. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane precisano, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, che la normativa nazionale prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, anche se nei limiti del 25% e solo a condizione che il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione sanitaria non perseguente finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la valutazione, in Italia, del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta anche dalla risposta del Paese membro, sottoposta a penetranti limiti; 2) che la normativa italiana, pur prescrivendo, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i medici, migranti in Italia da altri Paesi UE, che risultano aver operato all’estero per un certo tempo.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In superamento della presente procedura, le Autorità italiane sono determinate all’emanazione di provvedimenti che sanciscano il ricongiungimento dei periodi lavorativi, trascorsi dai medici all’estero, con quelli spesi in Italia al servizio delle Istituzioni sanitarie pubbliche, con conseguente adeguamento del trattamento economico. Aumento della relativa spesa pubblica.

Scheda 7 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo del 23/4/2010 – contrastano con l'art. 45 TFUE sul principio della “libera circolazione dei lavoratori”, nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sull'applicazione dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano – stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un “attestato” da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della “libera circolazione dei lavoratori”, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori “domestici” rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo – riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel “CEFR”, lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 16/12/2011 la Commissione ha iscritto, nell'apposito Registro della Corte di Giustizia, un ricorso contro l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che, con la notifica del Decreto Legislativo 13/9/2012 n. 170 - recante modifica delle disposizioni contestate, di cui all'art. 12 del DPR 752/1976 - la Commissione ha deciso di rinunciare agli atti del procedimento.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE in materia di "licenziamenti", la quale impone alle imprese degli Stati membri, ove venga attuato un licenziamento "collettivo", di concedere speciali garanzie agli stessi lavoratori licenziati. Tale licenziamento "collettivo" ricorre ove sussistano due presupposti: 1) l'estraneità alle persone dei lavoratori delle ragioni dei licenziamenti stessi; 2) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, sempre nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti. Stante le predette condizioni, dunque, si applica la disciplina del "licenziamento collettivo", salve, tuttavia, le eccezioni di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Nell'ambito di tali eccezioni, tuttavia, non è ricompresa l'ipotesi in cui i licenziamenti abbiano investito, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, la legislazione italiana di cui alla Legge 223/1991, più volte modificata, ha previsto l'estromissione dei dirigenti licenziati dal godimento della peculiare normativa sul "licenziamento collettivo", con le conseguenze di seguito descritte. Si supponga infatti che, per scelta del legislatore nazionale, il "licenziamento collettivo" si applichi ove l'impresa effettui almeno 5 licenziamenti in 120 giorni. Ora, se nel novero di tali licenziamenti non vengono conteggiati quelli dei "dirigenti", risulta: 1) che gli stessi dirigenti dimessi vengono esclusi dai benefici del licenziamento "collettivo"; 2) che anche ai lavoratori non inquadrati come dirigenti e, tuttavia, licenziati nel periodo medesimo, viene reso più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto, essendo i "dirigenti" esclusi dal computo, la soglia dei "cinque" licenziamenti diviene più difficilmente raggiungibile. La Commissione aggiunge peraltro che, stante l'esigenza di estendere al massimo la tutela sociale apprestata dalla Dir.va 98/59/CE, le eccezioni all'applicazione del "licenziamento collettivo" non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente previste dalla Direttiva medesima, nel cui ambito non rientra quella relativa all'inquadramento, come "dirigente", del lavoratore dimesso. Le Autorità italiane hanno replicato che il dirigente non può soggiacere allo stesso trattamento giuridico degli altri lavoratori, in ragione della specialità del rapporto di lavoro di cui è parte: egli, infatti, vero e proprio "alter ego" del datore di lavoro, godrebbe di un'autonomia decisionale talmente estesa da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella di licenziare i lavoratori. Ne deriva che l'eventuale predisposizione, nei suoi confronti, delle garanzie di cui alla prassi del "licenziamento collettivo", non avrebbe senso. Al riguardo, la Commissione replica che la normativa italiana estromette dall'ambito di applicazione del "licenziamento collettivo" non solo i dirigenti "apicali", effettivamente dotati degli ampi poteri suddetti, ma anche gli "pseudo-dirigenti", i quali, in quanto preposti solo a settori limitati dell'impresa e sottomessi gerarchicamente ai dirigenti "apicali" stessi, dispongono di un'autonomia assolutamente ristretta. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, l'eccezione alle garanzie di cui si tratta apparirebbe del tutto ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La stessa è stata trasposta in Italia, in generale, per Decreto Legislativo 216/2003, con l'eccezione di alcune sue prescrizioni - come quelle contenute ad esempio nell'art. 5 - che sono state recepite con la Legge 12 marzo 1999, n. 68. Detto art. 5 attiene, in particolare, all'applicazione del principio della parità di trattamento - che implica quello della soppressione di ogni discriminazione - alle condizioni di lavoro della speciale categoria dei “disabili” (salvo che la discriminazione non sia imposta dalla stessa natura della mansione esercitata e che, inoltre, la finalità con essa perseguita sia legittima ed il mezzo discriminatorio proporzionato). In proposito, la Commissione sottolinea come la Direttiva in questione contenga una disciplina rivolta indifferentemente non solo a “tutti” i datori di lavoro pubblici e privati, ma anche a “tutti” i disabili e a “tutti” i momenti del rapporto di lavoro. Per converso, la normativa italiana di attuazione non avrebbe una portata generale, coinvolgendo nelle garanzie, previste dalla legislazione europea, soltanto alcune categorie di datori e di disabili, senza coprire peraltro tutti gli aspetti dell'esperienza lavorativa. Ad esempio, laddove la Direttiva pone a carico di tutti i datori l'obbligo di non richiedere al disabile prestazioni incompatibili con il suo stato, la normativa nazionale impone lo stesso obbligo soltanto a quei datori che abbiano, alle proprie dipendenze, dei disabili assunti in base alle procedure di assunzione obbligatoria regolate dall'art. 3 della stessa Legge 68/1999. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria, predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Altresì, la Direttiva prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte “soluzioni ragionevoli”, cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. Al contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della “formazione” dei lavoratori disabili stessi. Infine, la Commissione rileva che molte norme di cui alla legislazione nazionale non sono immediatamente vincolanti, ma abbisognano, per divenire tali, dell'integrazione di ulteriori atti emananti dalle Autorità nazionali, rimanendo peraltro, l'attivazione di queste ultime, puramente eventuale. Per questi ed ulteriori motivi la Commissione ritiene che l'Italia sia responsabile di aver violato le disposizioni contenute nella Direttiva, per averle recepite in modo incompleto e quindi non conforme ad esse.

Stato della Procedura

Il 6 luglio 2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-312/11).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con gli artt. 2, par. 2, lett. c) e 28, par. 1 della Direttiva 76/207/CEE, nonché con gli artt. 7,8, 11, par. 2, lett. b) e 11, par. 3, della Direttiva 92/85/CEE. La prima della Direttiva già menzionate, ovvero la Dir. 76/207/CEE, stabilisce una normativa rivolta all'eliminazione delle discriminazioni fra i sessi, in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni dello stesso. La seconda, invece, assume la finalità di migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In questa prospettiva, più specificatamente, essa Direttiva dispone - agli articoli sopra menzionati - che le donne in periodo di gestazione o successivo al parto non possono subire l'obbligo del lavoro notturno. Di conseguenza il datore di lavoro, ove la donna lavoratrice non sia disponibile al lavoro notturno, deve considerare la possibilità di adibirla ad un lavoro diurno e, qualora anche una tale soluzione sia impraticabile, deve concederle infine una dispensa dal lavoro, garantendole tuttavia, in quest'ultima ipotesi, una remunerazione che sia, comunque, "adeguata". In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, prevede l'obbligo, per le donne incinte e per le puerpere sino ad un anno di età del bambino, di astenersi dal lavoro notturno (inteso come attività lavorativa compresa tra le ore 24.00 e le 6.00). Pertanto, l'astensione dal lavoro notturno non è più un diritto della donna madre, come previsto dalla Direttiva 92/85/CEE, ma un obbligo cui essa va inderogabilmente soggetta, quand'anche fosse disposta, nel caso concreto, a lavorare anche nella fascia oraria di cui sopra. Pertanto, in Italia, il datore di lavoro può rinviare a casa una donna gestante o puerpera (in questo caso sino al compimento di un anno di età da parte del bambino), senza dover procedere, preliminarmente, ad una riorganizzazione del tempo e/o delle altre circostanze di lavoro al fine di riassegnare la lavoratrice ad una mansione diurna o diversamente configurata, consentendole, in tal modo, di conservare la propria retribuzione per l'intero. Infatti, si precisa che una tale assenza dal lavoro, in conseguenza dell'obbligo di astenersi dal lavoro notturno, implica per la lavoratrice italiana la corresponsione di una retribuzione non più alta dell'80% della retribuzione normale. La Commissione è pertanto dell'opinione che il legislatore italiano, imponendo alla lavoratrice madre il dovere di astenersi dal lavoro notturno e quindi la scelta obbligata di trattenere solo l'80% della retribuzione, contrasti con la Dir. 92/85/CEE - la quale in tal senso non ha stabilito un obbligo, ma un diritto a favore della donna. La stessa normativa nazionale, peraltro, sarebbe incompatibile anche con la suddetta Dir. 76/207/CEE, in quanto, penalizzando sul lavoro la lavoratrice (in quanto madre), contraddice il divieto di discriminazione del lavoratore in base al sesso.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del Decreto Legge n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per la collettività. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, circostanza, quest'ultima, che disincentiverebbe ulteriormente i terzi dall'acquistare le quote delle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4064	Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana rappresentata dal Decreto Ministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/1/2010, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, in quanto si rivolge esclusivamente agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico” e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest’ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenzabili con la disciplina dell’Unione europea. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dall’eventuale previsione - da parte delle normative interne dei singoli Stati membri - che gli stessi manufatti debbano presentare requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti nella stessa menzionata Direttiva. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva medesima ha disposto che i momenti dell’“installazione”, nonché della “messa in servizio” di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttalpiù, l’art.2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio. In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità interna (l’USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana rispetto alla Dir. 95/16/CE concernerebbe la circostanza per cui, ai fini della “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, laddove, ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa - rispetto agli anzidetti criteri - potrebbe essere provata anche con mezzi alternativi a tali norme e ad esse equivalenti.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 16 della Direttiva 94/62/CE del 20/12/1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio, nonché dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE del 22/6/1998, che prevede una procedura di informazione cui vanno soggette le norme e le regolamentazioni tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale, oggetto dei rilievi di incompatibilità con la normativa comunitaria, è rappresentata dall'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2006). Tale normativa prevede, con effetto dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare, in Italia, i sacchi di plastica non biodegradabili adibiti all'asporto delle merci. Pertanto, la disciplina italiana indica dei parametri alla stregua dei quali si dovrebbe definire il concetto di biodegradabilità. In proposito, la Commissione lamenta il fatto che tale regolamentazione nazionale non le sia stata comunicata, pur essendo soggetta a detta notifica ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi") e 8 della Direttiva 98/34/CE. In effetti, l'art. 16 della Direttiva "imballaggi" stabilisce che gli Stati membri, ove emettano misure destinate ad incidere nel settore degli imballaggi medesimi - quali ad esempio quelle concernenti le caratteristiche tecniche che essi imballaggi devono rivestire - sono tenuti a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione, in modo da consentire alle Autorità comunitarie di valutarne, anticipatamente, la compatibilità con la stessa Direttiva in questione. Inoltre, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, l'invio alla Commissione, ancora allo stadio di mero "progetto", di tutte le misure varate da uno Stato membro (per atto legislativo o amministrativo) le quali contengano l'indicazione di una specificazione tecnica, o di altro requisito, o comunque di una regola - relativi a servizi o prodotti - la cui osservanza viene imposta come condizione imprescindibile ai fini della commercializzazione di detti servizi o prodotti. Quindi, la Commissione ritiene che, in primis ai sensi della Direttiva "imballaggi" e, residualmente, in base alle disposizioni generali della Direttiva 98/34/CE, le sopra menzionate norme della Finanziaria 2006 avrebbero dovuto sottostare ad una notifica alla Commissione stessa, in quanto prescrittivi il rispetto di alcune regole tecniche le quali, in quanto definiscono i presupposti indefettibili della biodegradabilità degli imballaggi medesimi, ne condizionano essenzialmente la commerciabilità.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2008/4541 - ex art. 258 del TFUE.

“Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute, rispettivamente, nella Direttiva 89/106/CEE relativa alla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, nella Direttiva 2009/142/CE concernente i requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e nella Direttiva 98/34/CE attinente alle procedure di informazione dei requisiti tecnici dei prodotti e dei servizi. Rileva, inoltre, la violazione dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato membro ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato membro. Il primo degli atti normativi sopra citati, ovvero la Dir.va 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati in tutti i Paesi membri dell'Unione europea i prodotti recanti il marchio CE. Si precisa che tale marchio può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima: 1) si tratta di prodotti i quali risultino conformi alle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) ovvero si tratta di prodotti per i quali è stato rilasciato un "benessere tecnico europeo" (ETA), giusta la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Si aggiunge peraltro, all'art. 4 di essa Direttiva, che certi prodotti - non rientrando nell'ambito di applicazione delle norme sull'attribuzione del marchio CE - possono senz'altro circolare sul mercato interno di tutti gli Stati UE purchè risultino conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Con riferimento al caso di specie, si sottolinea che in Italia la Direttiva in questione è stata attuata e che - relativamente al tipo di prodotto di cui alla presente procedura, cioè i camini ed altri condotti di plastica utilizzati in collegamento con le caldaie a condensazione - siano state emanate le suddette regole nazionali di trasposizione delle specifiche tecniche fissate in sede europea. Ne deriverebbe che, ove tali prodotti di plastica risultino possedere i requisiti indicati dalla predetta legislazione italiana - attuativa di quella stabilita dagli organismi europei di cui sopra - gli stessi dovrebbero meritare l'apposizione del marchio CE e risultare, pertanto, liberamente commerciabili nello stesso territorio italiano, come sopra precisato. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un ulteriore atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici, ponendo pertanto fuori legge i condotti di plastica. Ne deriverebbe, in definitiva, che i condotti in plastica non avrebbero accesso al mercato italiano, né ove fossero muniti del marchio CE, né quando, pur essendo privi di tale contrassegno, risultassero comunque perfettamente adeguati agli standards fissati dalla normativa nazionale di uno Stato membro diverso dall'Italia. Il tutto a dispetto della normativa UE come sopra riportata.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4146	Limitazione da parte delle Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2053	Non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con la normativa comunitaria, della disciplina italiana che regola la partecipazione di atleti di altri Stati membri alle gare di pallanuoto a livello professionale. La normativa nazionale censurata è contenuta nello Statuto della Federazione italiana nuoto (FIN), oltre che nel Regolamento della stessa Federazione e nelle regole di gara applicate alle competizioni della stagione sportiva 2011-2012. In particolare, il menzionato Statuto dispone che, degli atleti non italiani tesserati alla stessa FIN, sono ammessi a partecipare alle gare a squadra i soli atleti di pallanuoto autorizzati dalla FIN medesima. Quindi, la norma prevede che, per quanto riguarda gli atleti stranieri di pallanuoto, l’autorizzazione si indirizzi soltanto a quelli, fra loro, che siano tesserati della FIN. L’iscrizione presso la FIN, pertanto, assurge a condizione necessaria per poter partecipare alle competizioni a squadra del settore. Al riguardo, l’art. 11, co. 1, punto III del sopra citato Regolamento Organico della FIN stessa, stabilisce che – in relazione alla specialità della pallanuoto e per le società partecipanti ai campionati nazionali di pallanuoto serie A e serie B – i giocatori stranieri possono ricevere la tessera della FIN soltanto in numero non superiore ad un atleta per le anzidette società. Le regole di gara per la stagione sportiva 2011-2012, inoltre, prevedono criteri ancor più restrittivi in ordine alla possibilità di tesseramento presso la FIN di atleti non italiani (non più di due per la serie A1 categoria maschile; non più di una per la serie A1, categoria femminile). Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, l’art. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori in tutta la UE. Tale principio impone, infatti, che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all’interno di un diverso Stato UE ospitante, siano le stesse garantite ai lavoratori interni, onde evitare che i primi siano svantaggiati rispetto ai secondi e, pertanto, meno liberi, rispetto a questi ultimi, di “circolare” e lavorare nello Stato in questione. Verrebbe contraddetto, altresì, anche l’art. 4 del suddetto Reg. 492/2011, che ribadendo il principio predetto, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l’illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi (tale limitazione, nel caso di specie, deriva indirettamente dalle norme sul tesseramento). Ora, la FIN rappresenta un ente di diritto privato e non una Pubblica Amministrazione. Tuttavia lo Statuto, nonché il Regolamento ed il Bilancio della FIN, debbono essere approvati dal CONI, il quale è altresì un finanziatore della FIN medesima. Essendo il CONI, d’altra parte, un ente di diritto pubblico dipendente dal Ministero della Cultura, ricorrono tutti gli elementi idonei a ritenere che la FIN ricada, direttamente o indirettamente, sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, per cui - come acclarato da una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - anche l’associazione sportiva privata, di cui si tratta, deve garantire la compatibilità delle sue regole con la disciplina comunitaria.

Stato della Procedura

Il 25 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2011/2053 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea rileva l’incorretto recepimento, in Italia, della Direttiva 2004/38/CE, rivolta a favorire l’ingresso ed il soggiorno, in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari, questi ultimi anche se non titolari della cittadinanza di uno Stato membro UE. Le Autorità italiane hanno recepito tale Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, tuttavia adottando, successivamente, una serie di atti di natura legislativa e anche amministrativa a completamento del testo originario. Nel complesso, tale normativa risulterebbe non completamente conforme al disposto della Direttiva sopra menzionata. Fra i rilievi sollevati dalla Commissione, il primo concerne il recepimento dell’art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva in oggetto, il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest’ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile “debitamente attestata”. Pertanto, la disciplina comunitaria impone che l’elemento della “stabile relazione” venga provato, ma non indica quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l’art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/07, introduce al riguardo una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta “stabile relazione”: infatti, si dispone in esso articolo che tale rapporto - fra il cittadino dell’altro Stato membro e il suo partner - debba essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo. Pertanto, la “stabile relazione”, ai sensi della legge italiana, deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato dal quale proviene il cittadino dell’Unione, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello stato di provenienza del partner (se diverso dall’altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti. Un’ulteriore limitazione dei mezzi di prova ammissibili, non prevista dalla normativa europea, è ravvisabile circa la fattispecie dell’ingresso in Italia di cittadini di altro Stato UE o dei loro familiari, privi dei documenti di viaggio o del visto di ingresso: al riguardo, la Direttiva prevede che il respingimento alla frontiera non possa essere adottato ove il soggetto, pur privo dei suddetti documenti, provi comunque la titolarità del diritto alla libera circolazione nella UE, servendosi all’uopo di prove indicate, genericamente, come “altre”. Sul punto, il Decreto italiano prevede, invece, che i documenti di viaggio mancanti possano essere sostituiti solo da altri documenti previsti dall’ordinamento dello Stato di cui è cittadino il soggetto interessato. Un’altra censura riguarda l’attuazione della norma della Direttiva (art. 7, par. 1, lett. b) e c)) in base alla quale al cittadino UE ospite, o al suo familiare, si consente l’ingresso ed il soggiorno purchè dimostrino di disporre, per sé ed i familiari, di risorse economiche “sufficienti”. Indebitamente, il Decreto italiano precisa che l’adeguatezza di tali risorse deve essere valutata con speciale riguardo alle risorse di cui il soggetto dispone per provvedersi un alloggio, introducendo in tal modo requisiti più rigorosi ed esigenti.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2009/2001 – ex articolo 258 del TFUE.**

"Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni italiane, in materia di assistenza sociale, non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE, la quale intende realizzare il più possibile l'equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti "di lungo periodo" in uno Stato UE. Si definiscono tali coloro che, provenienti da paesi esterni alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli stessi Stati membri, legalmente ed ininterrottamente. L'art. 11 della stessa Direttiva prevede che detta "equiparazione" operi, in particolare, con riguardo alle erogazioni per finalità "sociali". La Commissione ha pertanto valutato i seguenti atti adottati dalle Autorità italiane nella Provincia di Verona, relativi alla procedura di assegnazione degli alloggi dell'edilizia popolare: il relativo bando di concorso, pubblicato nella Provincia stessa, ogni anno a partire dal 2007, in base all'art. 1, co. 2, lett. a) della L. R. 2/4/1996, n. 10; le delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell'Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con il primo di tali atti, sono state individuate le condizioni per accedere alla procedura stessa: in proposito, l'art. 1 dello stesso consente la partecipazione, alla procedura predetta, solo a quei cittadini di paesi terzi che, pur titolari dello status di "soggiornanti di lungo periodo", presentino i requisiti ulteriori o di appartenere a Stati che hanno stipulato, in materia, convenzioni di reciprocità con l'Italia, o di essere titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno almeno biennale e, insieme, di essere parte di un rapporto di lavoro ovvero di esserne stati parte nell'anno precedente. Osserva pertanto la Commissione che, al riguardo, la normativa descritta subordina l'equiparazione dei cittadini italiani a quelli dei Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo", a condizioni non previste dalla normativa comunitaria e, quindi, tali da contraddire il predetto art. 11. Le sopra menzionate delibere comunali, inoltre, operano un'ulteriore selezione illegittima nell'ambito dei partecipanti stessi a tale procedura: infatti le stesse riconoscono una "preferenza", ai fini dell'assegnazione degli alloggi in questione, ai partecipanti che risultino "cittadini italiani" e "residenti", o "presenti" quali lavoratori, nel Comune di Verona, per un arco di tempo dagli 8 ai 20 anni e oltre. A tal proposito, la Commissione rileva come l'equiparazione fra cittadini nazionali e "soggiornanti di lungo periodo", quanto al diritto alle "prestazioni sociali", risulti ulteriormente compromessa, in quanto i "soggiornanti di lungo periodo" subirebbero una discriminazione sia diretta che indiretta. La prima consiste nella connessione del trattamento preferenziale alla "cittadinanza italiana", mentre la seconda, ancorando la preferenza ad una prolungata "residenza" nel Comune di Verona, finisce per introdurre un trattamento di favore nei confronti degli italiani. Infatti il requisito della "residenza" prolungata, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Per quanto riguarda, invece, la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, la Commissione ritiene attualmente superati tutti i motivi di addebito già sollevati nella precedente "messa in mora".

Stato della Procedura

In data 30 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE****“Riconoscimento da parte dell’Italia di qualifiche professionali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il “riconoscimento” delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in ordine alla “libertà” dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l’area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell’ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell’italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l’oggetto dell’insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purchè in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l’una presso l’Università per stranieri di Perugia, l’altra presso l’Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l’adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione “standard” del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell’italiano, necessari all’acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell’italiano viene considerata requisito preliminare al “riconoscimento”, laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4130- ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni all’attività di consulenti del lavoro”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativi, rispettivamente, alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera prestazione dei servizi” in tutta l’area dell’Unione stessa. Infatti, si porrebbero in contrasto con tale normativa unionale le disposizioni di diritto interno italiano concernenti i CED, ovvero i Centri di Elaborazione Dati specializzati nell’elaborazione e nella stampa dei “cedolini paga” della retribuzione, che le imprese rilasciano ai loro lavoratori dipendenti. In relazione a detti CED, la normativa nazionale italiana - segnatamente la Legge 11 gennaio 1979 n. 12 - richiede, stante l’asserita complessità dell’attività risultante nell’elaborazione del cedolino, che i medesimi vengano necessariamente assistiti almeno da un “consulente del lavoro”. La presenza di tale professionista si imporrebbe, in base alle argomentazioni presentate dalle Autorità italiane, in ragione del fatto per cui l’elaborazione del cedolino non rappresenterebbe un’attività puramente meccanica di combinazione dei dati già forniti dal datore di lavoro, ma richiederebbe un apporto intellettuale rilevante, necessario all’esatta comprensione del quadro normativo italiano in materia di lavoro. Viceversa, la Commissione sostiene che l’attività dei CED si risolverebbe in una automatica elaborazione di elementi già preconfezionati dal datore di lavoro, di talchè l’assistenza del consulente del lavoro si rivelerebbe superflua. La Commissione aggiunge, inoltre, che la richiesta presenza del consulente del lavoro e l’asserita complessità dell’attività posta in essere dai CED si inseriscono nel contesto di una legislazione nazionale assolutamente incoerente per il resto, poiché la medesima, anche nel caso in cui il cedolino venga elaborato da un CED, porrebbe la relativa responsabilità solo a carico del datore di lavoro. A tale rilievo, le Autorità italiane hanno ascritto alla Commissione un’erronea interpretazione della disciplina interna vigente, comunicando come, nel caso di elaborazione del cedolino da parte di un CED, sussista a carico di quest’ultimo, cumulatamente con l’imprenditore, la responsabilità per l’attività espletata.

In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il disposto normativo che impone ad un CED - onde poter svolgere il servizio di elaborazione e stampa del cedolino paga del lavoratore dipendente - di valersi della cooperazione di un consulente del lavoro, introduce per l’impresa straniera, che voglia offrire in Italia le stesse prestazioni senza trasferirvi un centro organizzativo stabile (esercizio della “libera prestazione dei servizi” senza stabilimento di impresa), un costo aggiuntivo rispetto a quello cui andrebbero incontro le imprese italiane. La normativa nazionale italiana, pertanto, introdurrebbe un trattamento deteriore nei confronti dell’impresa straniera, non in via diretta ma indiretta, in quanto, pur prevedendo un regime uniforme sia per gli operatori interni che per quelli transfrontalieri, di fatto finirebbe per rendere questi ultimi meno competitivi (in quanto soggetti a costi maggiori) rispetto ai primi. Ne conseguirebbe che gli operatori di altri Stati UE sarebbero meno liberi, rispetto a quelli italiani, di espletare, in Italia, il servizio tipico dei CED.

Stato della Procedura

Il 27/10/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell’art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della “libertà di circolazione” dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell’Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell’art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell’allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l’aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall’insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale “SSIS”, ovvero dello specifico corso presso le “scuole quadriennali di didattica della musica”) - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all’estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand’anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all’accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall’art. 45 TFUE, di cui sopra. L’Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall’esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga “riconosciuto” in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM ex 260 C-249/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE**

"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di "reti da posta derivanti", come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. "primavera araba"), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un'efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risulta ulteriormente compromessa. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione ritiene che il sistema repressivo italiano, se pure adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca.

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone, su richiesta della Commissione, un incremento notevole delle attività di monitoraggio della pesca.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0286	Mancato recepimento della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico – diagnostici in vitro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0284	Mancato recepimento della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2012/0283	Mancato recepimento della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2012/0282	Mancato recepimento della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5 – dicloro – 2 – ottil – 2H – isotiazol – 3 – one come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Nuova procedura

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 7 2012/0238	Mancato recepimento della Direttiva 2011/71/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/0079	Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0372– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

L’art. 3 della medesima impone agli Stati membri di mettere in essere, entro il 21 luglio 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/84/UE mediante il Decreto Legge n. 216 dell’11 dicembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0370 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 31 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 27 agosto 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/53/UE, in oggetto, mediante il Decreto Legge 1 dicembre 2012, n. 216.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0286– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico – diagnostici in vitro”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico – diagnostici in vitro.

L’art. 2 della medesima Dir. 2011/100/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/100/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 18 luglio 2012

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0284– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/69/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 19 aprile 2012

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0283– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’abamectina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 10 luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’abamectina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/67/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 19 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0282– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5 – dicloro – 2 – ottil – 2H – isotiazol – 3 – one come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5 – dicloro – 2 – ottil – 2H – isotiazol – 3 – one come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/66/UE mediante il Decreto del Ministero della Salute in data 19 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Salute

Procedura di infrazione n. 2012/0238– ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/71/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/71/UE della Commissione, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 aprile 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0079– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009 relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, all'interno dell'ordinamento italiano, della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE.

L'art. 4 della medesima Direttiva 2009/161/UE stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 18 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2009/161/UE nell'ordinamento italiano con Decreto del Ministero della Salute in data 6 agosto 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/2231– ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE, segnatamente con riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5, paragrafo 2, della stessa. Quest’ultimo articolo prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, entri in vigore il divieto di allevare le galline ovaiole in gabbie “non modificate”, con il conseguente obbligo di sostituire le medesime, dalla stessa data, con gabbie “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, richiesti ai fini del miglioramento della salute animale. Ad esempio: le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 centimetri quadri, a fronte del minimo di 550 centimetri quadri richiesto per le gabbie “non modificate”; le mangiatoie devono presentare una lunghezza minima di 12 centimetri, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”; per le gabbie di nuovo tipo, inoltre, sono previsti diversi accorgimenti per agevolare l’ispezione, la sistemazione e l’evacuazione dei volatili. L’art. 3 della Direttiva, peraltro, ribadisce il divieto suddetto, imponendo agli Stati membri dell’Unione, a partire dal 1° gennaio 2012, di adoperarsi per imporre, a tutti i proprietari o detentori di ovaiole, di rispettare le prescrizioni di cui sopra. La Commissione ritiene tuttavia, riguardo alla situazione dell’Italia (insieme ad altri Stati UE), che la stessa non abbia, alla data del 1° gennaio 2012, garantito l’adeguamento alla normativa europea in questione. Tale situazione, di inadempimento agli obblighi sanciti dalla Dir. 1999/74/CE, risulterebbe confermata dai dati a disposizione della Commissione, confermati peraltro da funzionari italiani che hanno partecipato a riunioni con i servizi della Commissione: al 1° gennaio 2012, risultavano ancora in uso in Italia, in 369 aziende e quindi per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. Le Autorità italiane, segnatamente il Ministero dell’Ambiente, hanno replicato quanto segue: 1) che a livello di attuazione normativa, la Direttiva in oggetto è stata recepita, nell’ordinamento italiano, tramite Decreto Legislativo 267/2003; 2) che, prima della scadenza della data del 1° gennaio 2012, dal momento che le prescrizioni comunitarie – come recepite peraltro dal suddetto Decreto – non erano ancora vincolanti, è stato possibile soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all’introduzione delle nuove gabbie, rimanendo esclusa la possibilità di comminare sanzioni effettive contro i renitenti; 3) che, comunque, una volta divenuta cogente la nuova normativa, e quindi dal 1° gennaio 2012, le Autorità italiane stesse hanno approntato un “piano d’azione” che prevede una serie di attività di ispezione da espletarsi in due cicli, di cui il primo dal 1° gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 ed il secondo da Luglio 2012; 4) che, a seguito delle suddette ispezioni, sono già state comminate 317 sanzioni contro i trasgressori delle disposizioni comunitarie in oggetto, nonchè emesse 7 revoche dell’autorizzazione all’allevamento delle ovaiole. Le Autorità italiane ritengono, pertanto, che l’Italia sia assolutamente in regola rispetto all’osservanza della disciplina unionale in questione.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0285	Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0280	Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0237	Mancato recepimento della Direttiva 2011/15/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2012/0197	Mancato recepimento della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto	MM	No	Stadio invariato

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 5 2012/0082	Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all'equipaggiamento marittimo	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/0078	Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/1150	Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell' 8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2011/0851	Mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	RC (369/11)	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0285 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Dir. 2011/94/UE, gli Stati membri sono obbligati, entro il 30 giugno 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0280 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE.

Ai sensi dell’art. 14 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 19 maggio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/65/UE mediante l’art. 8 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0237 ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/15/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell’informazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/15/UE della Commissione, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell’informazione.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro dodici (12) mesi dalla sua entrata in vigore, quindi entro mesi dodici dalla data del 16 marzo 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, eccezion fatta per i pescherecci, per i quali opera il termine di recepimento di cui all’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2009/17/CE. Gli stessi Stati membri comunicano tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/15/UE mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 23 luglio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0197 ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

Ai sensi dell’art. 18 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 27 febbraio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0082 ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all’equipaggiamento marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010, recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all’equipaggiamento marittimo.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 10 dicembre 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione stessa, non avendo ancora ricevuto dal Governo italiano, al momento dell’invio del parere motivato, alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ha ritenuto di conseguenza che gli stessi non fossero stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 31 maggio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/68/UE mediante il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana il 20 giugno 2012 e notificato alla Rappresentanza d’Italia presso la UE in data 21 giugno 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0078 ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa all’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa all’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Ai sensi dell’art. 9 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 1° gennaio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2009/20/CE nel diritto nazionale italiano con Decreto Legislativo del 28 giugno 2012, n. 111.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/1150 ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali.

Ai sensi dell’art. 7 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 29 settembre 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2010/62/UE mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 febbraio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0851 ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono obbligati - entro due mesi dall’entrata in vigore della medesima a livello normativo europeo e, quindi, entro 12 mesi dal 29 giugno 2010 ovvero entro il 29 giugno 2011 - ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nell’ambito del diritto interno. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/36/UE mediante il Decreto Legislativo 5 giugno 2012, n. 93.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/4387– ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo trova riconoscimento nell’art. 49 del Trattato CE, nonché, per il settore dei servizi di collegamento, nell’art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia diretta all’estero, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto Decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”: quest’ultima è prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi transfrontalieri ne vengono, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari o altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l’estero, specialmente con paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l’applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani - rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o con stati terzi - agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attraenti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circoscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di trasporti marittimi di rendere liberamente, fuori d’Italia, i loro servizi.

Stato della Procedura

In data 1° ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si estendano, agli scambi con l’estero, le agevolazioni fiscali esistenti. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni di euro annui.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, relative alla liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate. L'art.6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni "essenziali"- consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. Infatti, la circostanza che l'ente titolare delle "funzioni essenziali" - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell'ambito del mercato ferroviario - sia collegato con operatori esercenti un'attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la neutralità del primo. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le "funzioni essenziali" alla "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A", controllata dalla holding "Ferrovie dello Stato" che controlla, altresì, la società ferroviaria "Trenitalia". Pertanto, l'ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest'ultimo. Infatti, se da un punto di vista formale non è la holding ad esercitare l'attività economica (quest'ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata "Trenitalia"), è indubitabile che, sotto il profilo sostanziale ed economico, è la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima "Trenitalia" (un controllo totalitario è un'identificazione). Quindi le "funzioni essenziali" sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI s.p.a.) di fatto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si immedesima in un'impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle "funzioni essenziali" non opererebbe in condizioni di imparzialità. La Commissione, invero, non esclude in modo assoluto che una società "controllata" da una "holding" possa essere indipendente da quest'ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, sussiste una dipendenza - spetta all'Italia dimostrare l'esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell'esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società "holding" la possibilità, spettante quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle "funzioni essenziali". Ove la "holding" fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l'"Autorità di regolamentazione", che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l'ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

Stato della Procedura

Il 22/8/2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per il superamento della procedura, l'Italia dovrebbe, tra l'altro, dotare l'Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

Scheda 11 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609- ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della "libera prestazione dei servizi". In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli transfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della "libera prestazione dei servizi" applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 179/11	Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime	sentenza	No

Scheda 1 – Affari interni**Rinvio pregiudiziale n. C-179/11 - ex art. 267 del TFUE****“Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Alla Corte di Giustizia è stato richiesto, dal Consiglio di Stato francese, di interpretare la Direttiva 2003/9/CE, che detta le “norme minime di accoglienza” verso quanti, provenienti da stati esterni alla UE o apolidi, abbiano richiesto “asilo” in uno degli stessi Stati UE. Si distingue, al riguardo, lo Stato UE al quale viene presentata la domanda di asilo, dallo Stato UE effettivamente “competente” ad evadere tale domanda, il quale può ben non coincidere con il primo (causa, da parte del richiedente, l’ignoranza della normativa o la preferenza per uno Stato rispetto ad un altro). La “competenza” viene individuata in base ai criteri indicati dalla stessa Direttiva 2003/9/CE. Pertanto, quando un soggetto inoltra la domanda di asilo alle Autorità di uno Stato UE, queste ultime debbono verificare, in primo luogo, se lo Stato stesso è effettivamente competente alla valutazione della domanda medesima, o se la “competenza” spetta ad un altro Stato dell’Unione. Se lo Stato, cui è stata proposta la domanda, ritiene “competente” un altro Stato UE, deve comunicare a quest’ultimo la richiesta di “presa in carico” del soggetto interessato. Ove lo Stato interpellato sia d’accordo nel riconoscere la propria competenza, viene obbligato a valutare la domanda di asilo, nonché a prendere in carico il richiedente, il quale viene trasferito nel territorio dello Stato in argomento. La Direttiva in questione attribuisce ai soggetti “richiedenti asilo”, a decorrere dalla presentazione della domanda stessa, le “condizioni minime di accoglienza” che, in seguito, diverranno definitive in caso di accoglimento della domanda, o verranno revocate in caso di suo respingimento. Al riguardo, si chiede alla Corte se - nel caso in cui lo Stato, cui la domanda è stata presentata, decida di rivolgere ad un altro Stato la richiesta di presa in carico, in quanto considera “competente” quest’ultimo - il soggetto “richiedente asilo” può essere ammesso a godere delle “condizioni di accoglienza” suddette, a carico del primo Stato, per tutto il periodo in cui quest’ultimo ha eseguito la valutazione culminata nel riconoscimento della competenza dell’altro Stato. Sul punto, la Corte risponde positivamente. Infatti, deporrebbero in tal senso: 1) in primo luogo, il fatto che, come sopra precisato, la Direttiva riconosce ad un soggetto il diritto alle “condizioni minime di accoglienza”, per il mero fatto di aver proposto una domanda di asilo, quand’anche ad uno Stato risultato, in seguito, “incompetente”; 2) in secondo luogo, il fatto che lo Stato UE, cui è stata rivolta la domanda, consideri “competente” un altro Stato membro, non garantisce che, effettivamente, il richiedente passi sotto la “giurisdizione” di quest’ultimo Stato. Ciò non succede : 1) quando, pur avendo, lo Stato ritenuto “competente”, consentito alla presa in carico del soggetto, quest’ultimo non venga trasferito nello Stato medesimo entro sei mesi; 2) quando lo Stato, ritenuto “competente” dallo Stato cui è stata rivolta in origine la richiesta di asilo, non aderisca alle determinazioni di quest’ultimo e non si dichiari disponibile alla presa in carico, con il che la predetta Direttiva impone l’esperimento di una soluzione conciliativa che può, eventualmente, sfociare nell’attribuzione definitiva della competenza allo stesso Stato UE, cui la domanda stessa è stata presentata.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-179/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C - 36/11	Artt. 16, 19, 22 e 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio – Interpretazione dell'art. 19 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di OGM iscritti nel Catalogo comune europeo delle varietà – Rigetto da parte dell'autorità competente sulla base della mancanza di disposizioni interne di disciplina della materia	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C - 36/11 - ex art. 267 del TFUE****“Artt. 16, 19, 22 e 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole****Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE sulla coltivazione e immissione in commercio di OGM (Organismi Geneticamente Modificati). Sul punto, già la Direttiva 90/220/CE subordinava la coltivazione e commercializzazione di OGM, negli Stati UE, ad un'autorizzazione rilasciata previa valutazione della compatibilità di dette coltivazioni con il rispetto della salute e dell'ambiente. Detta Direttiva veniva poi abrogata dalla Dir. 2001/18/CE, che prevedeva, fra l'altro, una procedura di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata agli OGM sotto l'impero della medesima Direttiva abrogata (c.d. "prodotti esistenti"). Il successivo Regolamento 1829/2003, che disponeva solo con specifico riguardo agli OGM presenti nei "mangimi", assoggettava la coltura e commercializzazione di questi ad un'autorizzazione "unica", ammettendo, comunque, il recupero delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle precedenti Direttive 90/220/CE e 2001/18/CE (i c.d. "prodotti esistenti"). Infine, la Direttiva 2002/53/CE istituiva un "catalogo comune" delle varietà delle specie delle piante agricole, subordinando la commerciabilità di queste, all'interno dell'UE, alla necessaria iscrizione in tale catalogo: quest'ultima, in ordine alle piante agricole in cui fossero presenti OGM e destinate alla produzione di mangimi, presupponeva il previo rilascio delle autorizzazioni previste, al riguardo, dal sopra menzionato Reg. 1829/2003. In generale, tutte le sopra citate procedure valutative, autorizzative e approvative, vengono ascritte alla competenza di organi comunitari (ora unionali), e non ad organi interni dei singoli Stati membri. In ogni caso, la stessa normativa UE menzionata non esclude che, in alcuni casi, gli Stati membri possano vietare la coltura e il commercio degli OGM, anche qualora dette attività siano state regolarmente autorizzate in base alla disciplina unionale stessa. Ricadrebbe in tali ipotesi, secondo il Consiglio di Stato, la situazione di cui all'art. 26 bis della succitata Dir. 2001/18/CE, il quale ammette che gli Stati membri adottino "tutte le misure opportune" ai fini della "coesistenza", cioè per evitare la presenza accidentale di OGM nelle colture non deliberatamente destinate alla manipolazione genetica, ma ad un trattamento "convenzionale" o "biologico". Si è chiesto quindi alla Corte UE di valutare se detto art. 26 bis possa giustificare la normativa italiana che vieta la coltivazione e il commercio dei prodotti in questione – pur già autorizzati a livello unionale in quanto autorizzati ex Reg. 1829/2003 e iscritti nel "catalogo comune" come dalla predetta Dir. 2002/53/CE - sino all'emanazione di "piani regionali di coesistenza". La Corte ha risposto, al riguardo, che l'art. 26 bis in questione non può essere addotto a supporto di detta normativa e che quest'ultima è in contrasto con l'ordinamento UE. Infatti, se uno Stato membro potesse sospendere la coltura ed il commercio di OGM – già ammessi alla coltivazione e al commercio stessi secondo la normativa UE – durante le more dell'emanazione di una normativa interna come i predetti "piani regionali di coesistenza", l'applicazione della disciplina UE sugli OGM potrebbe essere disattivata a tempo indefinito, ciò che non può essere ragionevolmente consentito.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 36/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-128/11	Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-128/11 - ex art. 267 del TFUE****“Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare gli artt. 4 e 5 della Direttiva 2009/24/CE. Nel caso di specie, un'impresa che produce “programmi per elaboratore”, li mette anche in commercio mediante contratti “di licenza”. Questi attribuiscono ai clienti il diritto di utilizzare permanentemente i programmi stessi, conseguendone la disponibilità concreta mediante scarico di una copia dal sito Internet dell'impresa produttrice, e non attraverso la consegna di un supporto materiale (CD-ROM o DVD, ad esempio) incorporante i programmi medesimi. Per contratto, il predetto diritto non è trasferibile a terzi. Ora, un'altra impresa svolge l'attività di procurare la cessione, a terzi soggetti, delle licenze già concesse dalla prima impresa ai propri clienti (c.d. licenze “usate”). A questo punto, si chiede alla Corte se la prima impresa possa opporsi ad una tale sub – cessione e chiedere la sua revoca. La Corte, al riguardo, richiama la Direttiva 2001/29 sul “diritto di autore” – infatti il produttore di “programmi per elaboratore” viene considerato titolare di un “diritto di autore” su quest'ultimo – la quale dispone che solo il titolare dello stesso diritto può autorizzare la messa in commercio dell'opera che ne è oggetto. Tuttavia, quando lo stesso titolare del diritto di autore ha consentito alla “prima vendita”, nel territorio della CE (ora sostituita dalla UE), dell'originale o di copie di tale opera, il diritto medesimo si esaurisce definitivamente, così che egli non può più opporsi alle successive rivendite, sempre in territorio UE, di esso originale o di esse copie. Comunque, in base alla suddetta Direttiva, non ricorre tale “prima vendita” e, quindi, nemmeno l'estinzione del diritto di autore, quando il titolare di quest'ultimo commercializzi l'opera, per la prima volta, senza consegnare un bene materiale, ma tramite erogazione di un servizio (soprattutto on line). Ciò salvo che, per necessità tecniche, la prestazione stessa del servizio non implichi necessariamente la consegna di un oggetto fisico (tipo DVD o CD-ROM), chè in tal caso ricorrerà lo stesso una prima “vendita”. In seguito, la Direttiva 2009/24, concernente specificatamente i “programmi per elaboratore” ed il diritto di autore su di essi, ribadisce, al suo art. 4, che la “prima vendita” nella Comunità (ora UE) di una copia di tali programmi, da parte del titolare del diritto di autore, estingue la possibilità che lo stesso possa opporsi alle successive rivendite del prodotto. Ci si interroga, dunque, sulla possibilità di individuare, o meno, una “vendita” nel caso di specie, in cui il contratto fra la prima impresa ed i suoi clienti, relativo all'utilizzazione del programma, implica che quest'ultimo venga messo a disposizione del cliente stesso non mediante consegna di un'entità materiale, bensì per scarico di una copia da Internet. Al riguardo, la Corte UE ha risposto positivamente, in quanto, se anche la succitata Dir. 2001/29 stabilisce che la messa a disposizione dell'opera, in difetto di consegna di beni materiali, non è una vendita vera e propria, la successiva Dir. 2009/24, sopra menzionata – che prevale sull'altra in quanto “lex specialis” – non connette necessariamente la nozione di “vendita” al fatto che vi sia stata la consegna al cliente di supporti materiali come CD-ROM o simili.

Stato della Procedura

Il 3 luglio 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C – 128/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-587/10	Interpretazione della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Fornitura di beni – Imposta sulle operazioni a catena – Acquisto di merci da parte di un'impresa stabilita in uno Stato membro presso la sede di un'altra impresa, stabilita in uno stato terzo e priva di identificazione IVA, la quale si rifornisce presso un'impresa stabilita in un altro Stato membro, con le merci che vengono spedite direttamente dal fornitore all'impresa acquirente – Caso in cui il fornitore esibisce la partita IVA dell'acquirente	sentenza	No
Scheda 1 C-487/11	Regolamento (CEE) n. 918/83 – Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 – Franchigia dai dazi all'importazione di beni personali – Nozione di "beni destinati ai bisogni della famiglia" – Autoveicolo importato nel territorio dell'Unione – Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all'importazione	sentenza	No
Scheda 2 C-28/11	Codice Doganale comunitario – art. 204, n. 1, lett. a), del Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-587/10 - ex art. 267 del TFUE****“Interpretazione della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 77/388/CEE sull’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), con specifico riferimento agli acquisti “intracomunitari”. Si precisa che l’IVA è dovuta quando un soggetto, esercente un’attività economica, effettui, a titolo oneroso e cioè dietro corrispettivo, una cessione di beni o una prestazione di servizi. Verificandosi detta fattispecie, l’IVA viene sopportata, rispettivamente, dal cedente e dal prestatore (cioè dalla parte che trasferisce il bene o esegue il servizio medesimo). Detta regola generale soffre, tuttavia, alcune eccezioni, in cui l’IVA viene posta a carico delle “controparti” del cedente e del prestatore, che sono il “cessionario” del bene o il “destinatario” del servizio. Tale regime è previsto dall’art. 28 quater, punto A, lett. a), primo comma della suddetta Direttiva: nel caso in cui un bene mobile materiale, ceduto dietro corrispettivo, venga trasportato al di fuori del territorio dello Stato UE in cui si trova in origine e veicolato, sempre attraverso il territorio UE, in un altro Stato dell’Unione stessa, il “cessionario” viene considerato, a sua volta, “soggetto passivo” IVA. Pertanto, ove ricorra quest’insieme di circostanze, si verifica che: 1) il cedente viene esonerato dal pagamento dell’IVA al Fisco dello Stato in cui è considerato soggetto passivo, che è lo Stato di partenza del bene; 2) il pagamento dell’IVA stessa è dovuto, dal cessionario, al Fisco dello Stato in cui egli medesimo è considerato “soggetto passivo” di imposta IVA, che è, in ultima battuta, lo Stato UE di destinazione del bene in oggetto. Ora, una tale inversione del carico fiscale può agevolare manovre fraudolente, rivolte ad eludere “in toto” l’imposta in oggetto. Si pensi, soltanto, ad un operatore economico che, cedendo un bene mobile materiale dietro corrispettivo, adduca pretestuosamente di aver effettuato una cessione intracomunitaria (che non è realmente tale), per sottrarsi al pagamento dell’imposta nei confronti del Fisco dello Stato in cui è considerato soggetto passivo IVA. Pertanto il legislatore unionale ha consentito, allo Stato UE che considera il cedente come soggetto passivo IVA nei suoi confronti, di imporre al medesimo cedente - ove questi adduca di aver effettuato una cessione intracomunitaria e quindi rivendichi il diritto all’esenzione dall’IVA – di fornire prove adeguate a dimostrare l’effettiva intracomunitarietà dell’operazione e che, pertanto, l’IVA verrà assolta dal cessionario nello Stato di destinazione del bene ceduto. Si chiede tuttavia alla Corte se contrasti, o meno, con la suddetta Dir. 77/388/CEE, la previsione della normativa nazionale tedesca, secondo la quale l’esenzione del cedente dall’IVA, in caso di cessione intracomunitaria, è consentita unicamente se il cedente stesso indica, a titolo di prova che l’IVA verrà pagata nello Stato di destinazione del bene, la partita IVA intestata al cessionario in quest’ultimo Stato. In proposito, la Corte UE ha chiarito che dette disposizioni nazionali non sono, in via di principio, incompatibili con la normativa UE, sempre che al cedente sia data comunque la possibilità - se incolpevolmente e in buona fede non può venire a conoscenza della partita IVA del cessionario - di provare con altri elementi idonei che il cessionario stesso è ritenuto “soggetto passivo IVA” nello Stato UE di destinazione del bene.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio C-587/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 487/11 - ex art. 267 del TFUE****"Regolamento (CEE) n. 918/83 – Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice lettone, di interpretare gli artt. 1, 2 e 7 del Regolamento 918/83, recante un regime uniforme in materia di "franchigie" (esenzioni) dai prelievi doganali. Normalmente, tutti i beni immessi nel territorio della Comunità europea (ora Unione europea) e provenienti da paesi terzi rispetto a quest'ultima, vengono assoggettati a dazi ed altri prelievi doganali. Detti prelievi si giustificano, da una parte, con l'esigenza di proteggere il prodotto interno della UE dalla concorrenza di altri prodotti, dall'altra con l'interesse ad aumentare il gettito delle entrate pubbliche. Per tale motivo, lo stesso Reg. 918/83 esenta, dall'applicazione dei prelievi in questione, i beni che non vengono importati nella UE per essere immessi in un circuito commerciale, in quanto non rappresentano, evidentemente, una minaccia per l'economia degli Stati membri. Pertanto, il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del Regolamento predetto, considera oggetto di "franchigia", rispetto ai "dazi all'importazione", i "beni personali" importati nella UE da persone fisiche, le quali abbiano trasferito la loro "residenza normale" in uno Stato membro della UE medesima. Nel caso di specie, un cittadino americano si era trasferito in Lettonia con il proprio figlio. In quest'ultimo Stato UE, poi, il medesimo soggetto aveva importato dagli USA un'automobile a lui intestata, la quale, tuttavia, veniva concretamente usata dal predetto figlio. Questi, da parte sua, pur avendo in Lettonia dimora formale presso il proprio padre, risultava studente in un'altra città di quello Stato. Da ultimo, si evidenziava che il cittadino americano importatore continuava ad avere il proprio domicilio negli Stati Uniti d'America. Dunque, in risposta alla questione interpretativa di cui al rinvio, la Corte UE sottolinea come, ai fini dell'applicazione della franchigia sui "beni personali", il Regolamento suddetto imponga la sussistenza di due presupposti. Il primo di questi fa riferimento alla necessità che l'importatore abbia trasferito la propria "residenza normale" nel territorio dell'Unione. Al riguardo, la Corte sostiene che la verifica circa la sussistenza o meno, nella fattispecie, di detto requisito, spetta al giudice nazionale del rinvio, precisando, comunque, che in difetto di tale condizione primaria, deve escludersi la possibilità di applicare la franchigia richiesta. Il secondo requisito, invece, attiene alla "natura" del bene importato, il quale deve, infatti, connotarsi come "personale", cioè destinato a soddisfare i bisogni personali (estranei, quindi, a finalità di lucro e concernenti le esigenze della vita privata) dello stesso importatore, ovvero di persona convivente con lui o comunque, anche se non convivente, risultante a suo carico. Nel caso di specie, l'automobile importata, ancorchè sottratta al godimento diretto dell'importatore, risultava in ogni caso concretamente utilizzata dal figlio di lui, non convivente con il padre ma pur sempre a suo carico, in quanto ancora studente. Queste circostanze - insieme all'opinione condivisa per cui il dazio doganale risulta ingiustificato ogniqualvolta l'importazione, in concreto, non è in grado di minacciare la competitività del prodotto UE - inducono ad applicare la "franchigia" all'autoveicolo di cui alla fattispecie in esame.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 487/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-28/11 - ex art. 267 del TFUE****“Codice doganale comunitario – art. 204, n. 1, lett. a), del Reg. 12/10/1992 n. 2913”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare alcune norme del Reg. 2913/92, relative all’istituto del “deposito doganale”. Quest’ultimo può avere ad oggetto, fra l’altro, le merci che entrano nel territorio dell’Unione europea provenendo da stati terzi rispetto alla stessa Unione. Dette merci extraUE sono normalmente gravate da determinate imposte, fra cui i dazi doganali. In talune circostanze, tuttavia, le norme UE consentono che le merci in questione, pur introitate nell’area unionale, vadano temporaneamente esenti dai suddetti prelievi: tanto accade quando le stesse vengono assoggettate al suddetto regime del “deposito doganale”. Sotto quest’ultimo, le merci extraUE importate vengano immagazzinate in un luogo autorizzato del territorio unionale, nonché considerate immuni dai prelievi all’importazione. Detto regime è fisiologicamente transitorio. Infatti, nel caso in cui l’importatore decida di immettere le merci definitivamente nel mercato UE, il deposito viene meno e con esso anche la franchigia fiscale, dovendo essere assolte le debite imposte “all’importazione”; nel caso invece in cui le merci, già importate da paesi terzi e poste sotto “deposito doganale”, vengano direttamente esportate verso paesi terzi (ad esempio verso la Svizzera), il regime di deposito cessa ugualmente, ma il bene importato non sopporta l’obbligazione doganale prevista per l’importazione, in quanto lo si ritiene come non fosse mai entrato in area unionale. Ora, l’ordinamento UE ammette un’ipotesi in cui, anche per il periodo del “deposito doganale”, le merci debbono comunque andare soggette alle imposte all’importazione: durante detto “deposito doganale”, infatti, debbono essere adempiuti precisi obblighi, a pena dell’eliminazione dell’esenzione fiscale e della piena riattivazione dell’obbligazione doganale sospesa (art. 204 di cui sopra). Uno degli obblighi predetti è quello di documentare, nell’apposita contabilità di magazzino, la presenza delle merci oggetto dello stesso deposito doganale (artt. 529 e 530 del Reg. 254/93). Ora, si chiedeva se costituissero un’inadempimento, tale da determinare la decadenza dal suddetto beneficio fiscale, il fatto che la rilevazione contabile – attestante la presenza delle merci in “deposito doganale” - fosse stata adempiuta giorni dopo che le merci erano uscite dal deposito stesso, per assumere la condizione di merci “all’esportazione”. A tale riguardo, la Corte ha precisato che la normativa UE impone che l’obbligo suddetto venga attuato “in tempo reale”. Infatti, l’Unione ha un interesse rilevante ad una documentazione tempestiva della presenza in regime di deposito doganale, nonché dei movimenti successivi, delle merci importate, onde evitare che le stesse, rimosse dal magazzino del deposito, siano immesse nella UE senza scontare le dovute imposte all’importazione. Il relativo obbligo di contabilizzazione, pertanto, può essere adempiuto al più tardi al momento estintivo del suddetto deposito, cioè all’uscita delle merci dal magazzino. Una contabilizzazione successiva a tale momento, quindi, come compromettente le esigenze di controllo doganale, assume il significato dell’inosservanza ad un obbligo essenziale, tale da comportare il ripristino, per il periodo del deposito in questione, delle imposte all’importazione.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 28/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 79/11	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Direttiva 2004/80/CE – Indennizzo delle vittime di reato – Responsabilità delle persone giuridiche – Risarcimento nell’ambito del procedimento penale	sentenza	No
Scheda 2 C- 190/11	Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza	sentenza	No
Scheda 3 C- 619/10	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – art. 54 del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-79/11 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE, il GIP presso il Tribunale di Firenze ha chiesto di interpretare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15/3/2001, sulla protezione della vittima nell'ambito del procedimento penale. La nozione di "vittima" ricomprende quanti abbiano risentito un danno, materiale o personale, quale effetto della commissione di un "reato". Si chiedeva pertanto alla Corte UE di pronunciarsi sulla compatibilità, con tale normativa comunitaria, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti astratti, in conseguenza dei reati commessi dai gestori e controllori dei medesimi. La responsabilità di detti enti, che il diritto italiano qualifica come "amministrativa", è di natura "mediata", in quanto scaturisce da un fatto criminoso compiuto, in via diretta, solo dai soggetti "apicali" preposti all'amministrazione degli enti stessi (i quali enti, mancando di una sostanza fisica, non possono aver compiuto il reato "direttamente"). Il Decreto già citato, come interpretato dai giudici italiani, dispone che la responsabilità amministrativa dell'ente – connessa, stanti i presupposti di cui al Decreto stesso, alla commissione di certe tipologie di reato da parte dei predetti manager di esso ente – non può essere accertata nello stesso procedimento penale, nell'ambito del quale viene affrontata la responsabilità penale "diretta" dei medesimi controllori e gestori. Quindi, la vittima non può, mediante lo stesso processo penale, ottenere, oltre al risarcimento da parte degli amministratori e sindaci, anche il risarcimento da parte dell'ente in quanto tale, ma, per ottenere quest'ultimo, deve intentare un separato giudizio, informato ai criteri del processo amministrativo. A tale riguardo, la Corte UE ritiene che la necessità di un'azione processuale distinta, pure economicamente più gravosa per la vittima e meno efficace di un'azione simultanea - non sia incompatibile con i principi della Decisione quadro sopra menzionata. Questa, infatti, non intende disciplinare esaustivamente, con riguardo al procedimento penale, la materia concernente la tutela della vittima, ma si limita ad individuare un nucleo essenziale ed indispensabile di protezione della stessa, imponendo, pertanto, il rispetto di alcune norme "minime". Una di queste (art. 9) ritiene imprescindibile che il legislatore di ciascuno Stato membro preveda che la vittima del reato possa ottenere, nel contesto specifico del procedimento penale (con tutte le garanzie che esso comporta), un diritto al risarcimento del danno subito per effetto del reato stesso, intendendo per tale danno, come precisato dalla stessa Corte, solo quello che risulti conseguenza "diretta" del reato. Invece, per il danno che consegua al reato indirettamente (come quello risalente alla responsabilità "amministrativa" dell'ente, per il reato dei suoi amministratori e controllori), la Decisione quadro non impone agli Stati membri che il medesimo venga, necessariamente, acclarato in un procedimento penale (né, tantomeno, nello stesso procedimento penale rivolto a far valere una responsabilità penale "diretta"). Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore italiano non viola il nocciolo di "norme minime", di cui la Decisione quadro impone l'inderogabile rispetto.

Stato della Procedura

Il 12 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 79/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 190/11 - ex art. 267 del TFUE****“Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

E' stato richiesto alla Corte di Giustizia, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 15, par. 1, lett. c), del Regolamento (CE) n. 44/2001, che, tra l'altro, fissa i criteri per la determinazione della competenza giurisdizionale in ordine a casi che presentano attinenza con gli ordinamenti di due o più Stati membri UE. Nel caso di specie, una signora austriaca che intendeva comprare un'automobile, aveva consultato al riguardo un sito internet commerciale tedesco, accessibile anche in Austria. Quindi, aveva avviato trattative con l'impresa cui apparteneva il sito, stabilendo contatti sia telefonici che di posta elettronica. Il contratto di acquisto del veicolo, tuttavia, non veniva stipulato a distanza, ma in Germania presso la ditta stessa. L'acquirente, in seguito, adiva un giudice austriaco per ottenere la risoluzione del contratto, in quanto aveva scoperto gravi vizi nella merce venduta. Detto giudice, nutrendo dei dubbi sulla propria competenza, interpellava in proposito la Corte UE. Quest'ultima menzionava, in primo luogo, la regola generale indicata all'art. 2 del Regolamento stesso, in base alla quale la competenza deve essere riconosciuta, in linea di massima, al giudice dello Stato membro in cui il "convenuto" risulta domiciliato ("convenuto" è il soggetto che viene chiamato in giudizio dalla parte che ha assunto l'iniziativa di attivare il giudizio medesimo). Detto principio subisce tuttavia delle deroghe, una delle quali attiene alla circostanza in cui la controversia sia originata da un contratto concluso tra un "consumatore" ed un "imprenditore". Il primo viene definito come colui che stipula il contratto per fini estranei ad un'attività commerciale o produttiva. Il secondo, invece, come il soggetto che stipula il contratto stesso proprio nell'ambito della propria attività commerciale o produttiva. In merito, il legislatore UE ha voluto tutelare il consumatore, che, per definizione, è il soggetto "debole" di tali contratti. Pertanto, il sopra citato art. 15 del Regolamento in oggetto dispone che, ove ricorrano due circostanze fondamentali – in primo luogo che l'attività dell'imprenditore si svolga nello Stato membro ove è domiciliato il consumatore o sia diretta verso tale Stato, in secondo luogo che il contratto stesso ricada nell'esercizio di detta attività – la competenza a giudicare le vertenze sorgenti da esso contratto spetti ai giudici dello Stato membro UE in cui è domiciliato il consumatore, anche se sia quest'ultimo a chiamare in giudizio la controparte e questa risieda in un altro Stato membro. Al riguardo, la Corte precisa che non si richiede, ai fini dell'applicazione del predetto art. 15, l'ulteriore condizione che il contratto sia stato concluso "a distanza": ciò si evince chiaramente dai lavori preparatori che hanno portato alla definitiva versione dell'art. 15 stesso. In tal sede, infatti, la proposta di inserire la stipula "a distanza" del contratto – come ulteriore presupposto richiesto ai fini di radicare la competenza nel giudice dello Stato membro del consumatore – venne effettivamente avanzata, ma non recepita nel testo definitivo, a significare la volontà del legislatore comunitario di non subordinare la disciplina, più favorevole al consumatore, ad un'ennesima condizione.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 190/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-619/10 - ex art. 267 del TFUE****“Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione decisioni materia civile e commerciale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE è stato chiesto, da un giudice lettone, di interpretare l'art. 34, punti 1 e 2, del Regolamento n. 44/2001, il quale, fra l'altro, stabilisce i criteri per il riconoscimento e l'esecuzione, in uno Stato membro, di una "decisione" (fra cui le "sentenze") assunta in un altro Stato membro. In virtù del principio della "reciproca fiducia", si presume che, in ciascuno Stato UE, le istituzioni operino nel rispetto dei valori fondamentali dello Stato di diritto. Ciò implica che le Autorità, dello Stato membro "richiesto" del riconoscimento, concedano il medesimo dopo un controllo puramente formale, senza il potere di rilevare eventuali vizi formali e sostanziali della sentenza da riconoscere. Tuttavia, il principio della "mutua fiducia" deve conciliarsi con la tutela delle esigenze fondamentali della parte, contro la quale è stata emanata la "decisione" che è stata riconosciuta esecutiva. Pertanto, quest'ultimo soggetto può fare ricorso contro la decisione di esecutività, quando la sentenza presenti i vizi di cui agli artt. 34, punti 1 e 2 (sopra indicato), 35 e 45. Per il punto 1, il riconoscimento e l'esecutività potrebbero essere revocati dal giudice del ricorso, ove fossero manifestamente contrari all'"ordine pubblico" dello Stato membro al quale sono stati richiesti. Per il punto 2, invece, il ricorso può essere accolto se la sentenza, già dichiarata esecutiva, risulti essere stata emanata in contumacia dell'attuale ricorrente e risulti altresì che la domanda – che ha dato luogo alla sentenza di cui si chiede l'esecutività - non gli è stata notificata o gli è stata notificata in ritardo, così da menomare le sue possibilità di difesa. Al riguardo, si chiede alla Corte: 1) se il giudice competente sul ricorso contro la decisione di "esecutività" - nel verificare se, nello Stato UE di emanazione della decisione, la domanda giudiziale sia stata notificata in tempo – possa ritenere non attendibile quanto risulta, in merito, dall'apposito "attestato" annesso alla decisione stessa; 2) se sia contrario all'"ordine pubblico" attribuire esecutività ad una sentenza che, in quanto emanata contro il convenuto solo perché questi era contumace, risulta carente di motivazione sul merito della controversia. Circa la prima questione, la Corte precisa che l'attestato è un documento che può accompagnare la decisione – di cui si chiede il riconoscimento – in via puramente eventuale, circostanza, questa, da cui dovrebbe dedursi che i fatti in esso documentati non sono, per ciò stesso, provati in modo irrefutabile. Pertanto il giudice del ricorso può contestare i fatti menzionati nell'"attestato". In ordine alla seconda questione, la Corte premette che la definizione di ordine pubblico viene rimessa, dalla normativa UE, agli ordinamenti nazionali dei singoli Stati, che pure enucleano principi di ordine pubblico sostanzialmente affini. Premesso, ancora, che il diritto ad un giusto processo rappresenta, effettivamente, un principio essenziale riconosciuto come tale da tutti gli Stati membri UE, è d'uopo tuttavia precisare che, talvolta, anche la lesione di un principio siffatto può essere giustificata, quando imposta dalla salvaguardia di un confliggente interesse di ordine generale e quando la violazione stessa del diritto non è gravissima né manifesta.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 619/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-451/11	Art. 7 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia in materia di soggiorno degli stranieri – Rilascio del permesso di soggiorno	sentenza	Sì

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C- 451/11 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 7 della Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 7, co. 1, primo trattino, della Decisione n. 1/80 del "Consiglio di associazione", quale organismo istituito dall'Accordo del 12/09/1963 fra la CEE e la Turchia. Tale Accordo intende raggiungere, fra gli altri obiettivi, anche quello di realizzare la libera circolazione dei lavoratori, provenienti da ciascuna parte contraente, nel territorio dell'altra parte. In particolare, il succitato art. 7 della Decisione, di cui sopra, prevede che i "familiari" del lavoratore turco, regolarmente inserito nel mercato del lavoro dello Stato UE ospitante - i quali siano stati autorizzati a raggiungere il lavoratore stesso - hanno il diritto, dopo una residenza di almeno 3 anni nel territorio del medesimo Stato membro, di accettare qualsiasi offerta di impiego nell'ambito di tale Stato. Lo scopo della disposizione è duplice: 1) prima che il "familiare" maturi il triennio di residenza, la normativa in questione è rivolta a favorire il benessere affettivo e personale del lavoratore, incoraggiando il familiare, con la prospettiva di poter lavorare anch'egli nello stesso Stato UE, a ricongiungersi con il lavoratore stesso; 2) dopo il maturarsi del triennio di residenza del "familiare", la prospettiva di tutela si sposta dal lavoratore al "familiare" medesimo, il quale viene ad acquistare un diritto autonomo a lavorare nel Paese membro "ospitante". Nella fattispecie, era stato richiesto alla Corte se il concetto di "familiare" dovesse interpretarsi, o meno, restrittivamente, nel senso che tale qualifica - come presupposto per il godimento del diritto di cui sopra - dovesse essere riconosciuta solo ai familiari del lavoratore turco, i quali fossero anch'essi cittadini turchi. Sul punto, la Corte ha adottato il punto di vista più estensivo, riconoscendo il diritto di accesso al lavoro, nel Paese UE ospitante il lavoratore turco, anche ai familiari dello stesso che, autorizzati a ricongiungersi con lui, risiedano nello stesso Paese da almeno 3 anni e, quanto a cittadinanza, siano in possesso della cittadinanza turca ovvero di quella di paesi terzi rispetto alla UE e diversi dalla Turchia. A fondamento di un tale assunto si ricorda che, in quanto il testo parla genericamente di "familiari" del lavoratore turco in uno Stato UE, la pregressa giurisprudenza della Corte ha chiarito che gli stessi, ai sensi e per gli effetti della Decisione 1/80 di cui si tratta, debbono intendersi nel senso dato alla nozione dal Reg. 1408/71. Quest'ultimo, quando indica i "familiari" di un lavoratore cittadino di uno Stato UE, che si rechi a lavorare in un altro Stato unionale, come aventi diritto a determinate prestazioni sociali, non si riferisce solo a quei parenti del lavoratore che siano titolari della stessa cittadinanza dello stesso, ma a quelli titolari della cittadinanza di qualsiasi Stato. In proposito diversi Stati UE (fra cui l'Italia), hanno rilevato come l'allargamento della nozione di "familiari" ai sensi della Decisione 1/80, anche a coloro che non siano anch'essi cittadini turchi, sarebbe nocivo per la finanza pubblica, in quanto, in attesa di occupazione, tali soggetti avrebbero il diritto a percepire trattamenti economici assistenziali.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 451/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza potrebbe implicare, anche per l'Italia, un aumento della spesa pubblica, dovuta all'estensione del novero dei familiari, ricongiunti ai lavoratori turchi in Italia, titolari del diritto ad accettare un'occupazione e pertanto, in attesa di impiego, aventi titolo all'assistenza sociale.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 83/11	Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 2 – Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l’ingresso e il soggiorno di “ogni altro familiare” a carico di un cittadino dell’Unione	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C- 83/11 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2004/38/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata, da un giudice del Regno Unito, ad interpretare l'art. 3, par. 2 della Direttiva 2004/38/CE, che disciplina il diritto di circolare e soggiornare in tutti gli Stati dell'Unione europea, spettante ai "familiari" dei cittadini dell'Unione stessa. In particolare, l'art. 2 prevede che, ove un cittadino di uno Stato UE si trasferisca in un altro Stato UE, alcune categorie di "familiari" dello stesso (coniuge, discendenti e ascendenti), pur cittadini di paesi extraUE, acquistino automaticamente il diritto di circolare e soggiornare nello stesso Stato ospitante in cui si è trasferito il loro congiunto. Invece, l'art. 3 della medesima Direttiva precisa che "altri" familiari (non menzionati all'art. 2) - quando risulti che, nello Stato di provenienza, sono "a carico" del cittadino UE trasferitosi da uno Stato UE all'altro, ovvero "conviventi" con esso - hanno diritto a che lo Stato UE, "ospitante" il loro congiunto, "agevoli" il loro ingresso nel suo territorio. In merito, si è chiesto alla Corte di Giustizia se - appurato che tali familiari "altri" sono a carico o conviventi con il cittadino UE che si è trasferito (vedi sopra) - la Direttiva obblighi lo Stato "ospitante" a consentire loro, automaticamente come previsto per i "familiari" di cui all'art. 2, l'ingresso ed il soggiorno nel suo territorio. Sul punto, la Corte risponde che i requisiti della "dipendenza economica" o della "convivenza" non danno diritto ai familiari "altri", per ciò stesso, di essere accolti nello Stato UE ospitante il cittadino UE con il quale intercorre l'agnizione. Infatti, gli Stati membri non debbono consentire incondizionatamente l'ingresso dei soggetti predetti, ma, più semplicemente, "agevolarlo", nel senso che sono tenuti ad un'attenta valutazione, caso per caso, della domanda di ingresso presentata dai familiari "altri", con l'obbligo, se intendono respingere l'istanza, di darne adeguata motivazione. Quanto al requisito dell'"essere a carico", la Corte precisa che necessario è che il familiare "altro" risulti, nel suo paese di provenienza, a carico del cittadino UE nel momento in cui quest'ultimo domanda di entrare e soggiornare nello Stato "ospitante". Si chiede alla Corte, infine, se il legislatore interno dei singoli Stati UE possa ancorare i requisiti, dell'"essere a carico" (dipendenza) e della "convivenza", alla presenza di specifici coefficienti. In particolare, si pone la questione se il legislatore nazionale possa pretendere che le stesse circostanze della "dipendenza" e della "convivenza", oltre a sussistere al momento della proposizione della domanda, preesistano da un certo tempo anche al trasferimento del cittadino UE nello Stato dell'Unione diverso da quello di cui ha la cittadinanza e che, inoltre, perdurino per un certo periodo, anche dopo il ricongiungimento del cittadino e del suo "familiare" nello Stato ospitante. In risposta, la Corte ha stabilito che, sul punto, la Direttiva ha consentito un'ampia libertà di manovra al legislatore dei singoli Stati membri, senza, per questo, concedergli un'assoluto arbitrio nella definizione dei requisiti della "dipendenza" e della "convivenza". Pertanto, questi stessi dovranno essere modulati, dal legislatore nazionale, secondo il senso che comunemente si attribuisce alle relative nozioni e, in ogni caso, in modo tale che non venga vanificato del tutto il significato del concetto di "agevolazione" nei confronti dei familiari "altri".

Stato della Procedura

Il 5 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 83/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C - 378/10	Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Principi di equivalenza e di effettività – Trasformazione transfrontaliera – Diniego di iscrizione nel registro	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 378/10 - ex art. 267 del TFUE****“Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Principi di equivalenza e di effettività”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice ungherese, di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE e di giudicarne l'eventuale contrasto con alcune norme del diritto ungherese sulla "trasformazione" delle società. Quest'ultima ricorre quando una società, costituita in una certa forma giuridica, viene ad assumere una diversa forma giuridica. Si parla poi di una trasformazione "interna" quando una società, costituita secondo un modello formale riconosciuto da un certo ordinamento nazionale, assume la struttura di un altro tipo societario previsto, comunque, dal medesimo ordinamento (ad esempio diventando, da "società a responsabilità limitata", una "società per azioni"). Si qualifica, invece, come trasformazione "transfrontaliera", quella che coinvolge una società la quale, costituita secondo una tipologia societaria riconosciuta dall'ordinamento di uno Stato UE, si trasferisce in un altro Stato UE e, quindi, si riveste di una forma prevista dall'ordinamento di quest'ultimo e diverso Stato. Nel caso di specie, una società costituita in Italia in forma di S.R.L., trasferiva la propria sede in Ungheria e adottava la forma di un tipo societario previsto dall'ordinamento ungherese. Alla richiesta della società trasformata - di essere iscritta nel competente registro delle imprese del paese "ospitante" - le Autorità ungheresi opponevano un rifiuto. A motivazione di questo, il fatto per cui l'ordinamento interno ungherese avrebbe previsto, come oggetto di iscrizione, anche l'indicazione della forma della società come risultava, prima della trasformazione, secondo il diritto ungherese stesso. Quindi, poichè nella fattispecie concreta la società, nella forma ante - trasformazione, era ammessa solo dal diritto italiano e non da quello ungherese, non sarebbe stato possibile procedere all'iscrizione (con grave danno per la società medesima). Da tale divieto generale deriva che, secondo il diritto ungherese, non sono ammesse trasformazioni, in una società di diritto ungherese, di società costituite originariamente secondo forme societarie ammesse in altri Stati membri ma non in Ungheria. Di conseguenza, le società di altri Stati membri, ove vogliono stabilirsi in Ungheria attraverso la procedura della propria trasformazione (quindi portando colà la propria sede e convertendo la propria organizzazione istituzionale in un modello riconosciuto dall'ordinamento ungherese), non possono farlo. Ora, la "libertà di stabilimento" implica che le imprese, di nazionalità di un certo Stato membro, possano operare in un altro Stato membro - nel quale pongano una stabile organizzazione - alle stesse condizioni concesse alle imprese interne di quest'ultimo Stato. Nella fattispecie, risulta che il diritto ungherese non consente, alle imprese societarie di altri Stati membri, di godere dell'opportunità della "trasformazione" negli stessi termini in cui la stessa viene concessa, dallo stesso diritto, alle società interne. Le società "transfrontaliere", infatti, sono addirittura estromesse, in modo totale, dalla possibilità di porre in essere l'operazione della trasformazione in un tipo societario ungherese, per converso pienamente riconosciuta alle società domestiche. Un ordinamento che disponga in tal modo, pertanto, si pone in contrasto con la suddetta libertà di stabilimento, di cui all'art. 54 del TFUE.

Stato della Procedura

Il 12 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-378/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 112/11	Trasporto aereo – Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Obbligo del venditore del viaggio aereo di garantire che l’accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito – Nozione di “supplementi di prezzo opzionali”	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C - 112/11 - ex art. 267 del TFUE****“Trasporto aereo – Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare l’art. 23, par. 1, del Regolamento n. 1008/2008. Tale Regolamento intende tutelare il consumatore di servizi di “trasporto aereo passeggeri” e di “trasporto aereo merci”, garantendogli, in particolare, la possibilità di ottenere una chiara informativa sulla natura dei prodotti offerti e sui prezzi ad essi relativi. In particolare, l’art. 23 di esso Regolamento dispone che l’impresa, che offra i servizi suddetti, indichi in modo chiaro e trasparente tutte le componenti dei prezzi applicati. In genere, infatti, le tariffe applicate dai vettori aerei non coprono esclusivamente il prezzo del servizio di trasporto propriamente detto, ma includono anche altre prestazioni e/o prodotti, come tasse, diritti aeroportuali e supplementi connessi, ad esempio, alla sicurezza o ai carburanti. Il medesimo art. 23 inserisce, peraltro, una specifica disposizione relativa ai “supplementi di prezzo opzionali”. Questi rappresentano quegli elementi, compresi nella tariffa finale, che attingono a servizi non necessari all’espletamento della prestazione fondamentale rappresentata dal trasporto aereo (passeggeri o merci). Detti supplementi, dunque, sono dotati di natura puramente accessoria, pur essendo stati, comunque, previsti dall’impresa nella propria offerta negoziale. Di tali supplementi, dunque, l’art. 23 stabilisce che gli stessi si intendono accettati, dal cliente, solo se egli, rispetto ad essi nella loro individualità (e quindi non in relazione all’offerta nel suo complesso) fornisce un esplicito consenso. Quindi, rispetto alle componenti del prezzo individuate dai “supplementi opzionali”, il consumatore si ritiene vincolato solo se ne ha fatto un’espressa e specifica accettazione. Nel caso di specie, un’impresa di servizi di trasporto aereo aveva predisposto una pagina Internet recante la relativa offerta contrattuale, consentendo ai consumatori di prenotare “on line” il servizio stesso. Nel “pacchetto” offerto era ricompresa, fra le altre prestazioni a contorno del servizio principale di trasporto, un’assicurazione per l’evenienza che il viaggio stesso fosse annullato. Circa quest’ultimo “supplemento opzionale”, la predetta pagina Internet prevedeva che lo stesso si ritenesse automaticamente accettato, per il solo fatto che il cliente accettasse la prestazione principale rappresentata dal trasporto aereo e che, ove il cliente stesso non intendesse avvalersi del predetto prodotto assicurativo, dovesse appalesare espressamente il suo rifiuto secondo le modalità indicate alla pagina medesima. La mancata apposizione del rifiuto, pertanto, avrebbe vincolato il consumatore all’accettazione anche del servizio accessorio in oggetto. Al riguardo, la Corte UE si è pronunciata per l’illegittimità della condizione sopra descritta, in quanto contraria al disposto del sopra menzionato art. 23. Quest’ultimo, infatti, subordinando l’acquisto del “supplemento opzionale” (come l’assicurazione in questione) alla circostanza che esso sia stato oggetto di “esplicito consenso”, ha fatto riferimento ad un qualsiasi comportamento che rendesse inequivocabilmente palese, ai terzi, una volontà “positiva” di acquisire la prestazione. Detta “positiva” adesione, dunque, non può essere equivocata con la mera mancanza di un esplicito rifiuto.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 112/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C - 49/11	Direttiva 97/7/CE – Protezione dei consumatori – Contratti a distanza – Informazione del consumatore – Informazioni fornite o ricevute – Supporto duraturo – Nozione – Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore – Diritto di recesso	sentenza	No
Scheda 2 C - 602/10	Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE articoli 22, 24 e 30 – Normativa nazionale volta a trasporre questa Direttiva – Applicabilità a contratti non inclusi nella sfera di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tale Direttiva – Obblighi non previsti dalla stessa Direttiva – Limitazione delle commissioni bancarie che possono essere percepite dal creditore – Articoli 56 TFUE, 58 TFUE e 63 TFUE – Obbligo di predisporre nel diritto nazionale procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C- 49/11 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 97/7/CE – Protezione dei consumatori – Contratti a distanza”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 5, par. 1, della Direttiva 97/7/CE, riguardante la tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti a distanza. Al riguardo, il legislatore UE ha voluto stabilire precisi obblighi di informazione a carico dell'imprenditore che propone tale tipo di contratti. L'art. 4, pertanto, impone che, prima della stipula, il consumatore venga informato su aspetti essenziali del contratto stesso (fra cui l'esistenza di un diritto di recesso a favore del consumatore medesimo). Il succitato art. 5, inoltre, prevede che, quando la trasmissione di informazioni di cui al predetto art. 4 – da eseguirsi prima della conclusione del contratto - non sia stata effettuata "per iscritto" o "su altro supporto duraturo", l'imprenditore è obbligato, al momento della conclusione del contratto o al più tardi al momento della consegna del bene, a dare "conferma" dell'informazione stessa utilizzando, inderogabilmente, lo scritto o il "supporto duraturo" non impiegati per la prima trasmissione. Nel caso di specie, un'impresa di servizi "one line" presentava, sul proprio sito Internet, una pagina contenente la propria offerta contrattuale. Le condizioni di tale contratto, in specie il diritto di recesso del consumatore, non apparivano immediatamente sulla stessa pagina del contratto, essendo visualizzabili solo cliccando su un link presente sulla pagina medesima. Una volta aderito all'offerta contrattuale, il consumatore riceveva una mail che sanciva la conclusione del negozio stesso. Neppure il contenuto di tale mail presentava, direttamente, la descrizione delle condizioni contrattuali, che il consumatore avrebbe potuto, in ogni caso, visualizzare recandosi su un sito Internet menzionato in essa mail. La Corte UE, interpellata in proposito, ha dichiarato la procedura sopra descritta incompatibile con le prescrizioni di cui ai predetti artt. 4 e 5 della Dir. 97/7/CE. In primo luogo, infatti, la Direttiva impone all'impresa l'obbligo di "fornire" le informazioni, a fronte del quale il consumatore deve essere messo in condizioni di accedere alle informazioni stesse assumendo una posizione puramente passiva (viene infatti indicato come "ricevente"). Nel caso di specie, invece, il consumatore non potrebbe accedere alle informazioni in questione limitandosi a tenere un comportamento puramente inerte, dovendo al contrario, a tal fine, cliccare sul link presente nella stessa pagina contrattuale del sito Internet dell'impresa. In seconda battuta, risulta che - sia per l'informativa precedente al contratto, sia per la "conferma" di tale informativa come contestuale alla stipula del contratto stesso - l'impresa non ha utilizzato né lo scritto né altro "supporto durevole", a dispetto di quanto imposto dalla Direttiva (almeno per la "conferma", come già precisato sopra). Per essere definito "durevole", infatti, un supporto deve essere tale da consentire la conservazione dei dati, su di esso fissati, per un congruo periodo di tempo senza che gli stessi possano subire alterazioni. Nella fattispecie, invece, le informazioni richieste dalla Direttiva erano state rappresentate su un sito Internet "ordinario", quindi non in grado di assicurare la conservazione del suo contenuto informativo, in quanto unilateralmente e liberamente modificabile dall'impresa stessa.

Stato della Procedura

Il 5 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 49/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C - 602/10 - ex art. 267 del TFUE****“Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice rumeno, di interpretare gli artt. 22, 24 e 30 della Direttiva 2008/48/CE, che regola alcuni aspetti dello specifico servizio finanziario detto di “credito al consumo” (si tratta del finanziamento concesso appositamente per l’acquisto di beni e/o servizi). Nei “Considerando” di tale Direttiva e all’art. 22 sopra citato, si stabilisce che, per quanto riguarda le materie disciplinate dalla Direttiva stessa, gli Stati membri non possano introdurre normative diverse. Quanto alle materie che la Direttiva esclude dal suo ambito di applicazione, invece, il legislatore nazionale - salvo il rispetto dei principi fondamentali dei Trattati costitutivi dell’organizzazione europea - gode di un’ampia libertà di manovra, fino alla possibilità, se vuole, di estendere alle medesime la stessa disciplina approntata dalla Direttiva in questione. Fra le materie che la Direttiva ha estromesso espressamente dal suo campo applicativo, rientra quella del credito al consumo, ove lo stesso sia garantito da ipoteca o da altro diritto analogo su beni immobili. L’art. 30, poi, dispone che le norme, contenute nella Direttiva medesima, non si applichino ai rapporti creditizi già in essere al momento dell’entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione. Poiché il giudice del rinvio è rumeno, vale precisare come la normativa interna rumena, attuativa della Direttiva in oggetto, contenga, oltre alle disposizioni di cui alla medesima Direttiva, anche le seguenti prescrizioni estranee ad essa: 1) l’estensione di diverse norme della Direttiva al “credito al consumo” garantito da ipoteca o simili, che la Direttiva stessa aveva estromesso dalla propria sfera di prescrizione; 2) in ordine ai detti finanziamenti garantiti da ipoteca o affini, la previsione per cui la Direttiva si applichi anche ai rapporti pendenti all’entrata in vigore della medesima legge attuativa. Dunque, si chiede in primo luogo alla Corte se è compatibile, con la Direttiva in oggetto, una normativa nazionale che, come quella rumena di attuazione, estende la normativa di cui alla Direttiva stessa anche ai rapporti da essa originariamente esclusi. La Corte risponde che si deriva, dagli stessi Considerando sopra menzionati, nonché dallo spirito generale della Direttiva considerata, che il legislatore nazionale possa - in ordine ad oggetti originariamente esclusi da quella - non solo applicare la Direttiva stessa, ma anche scegliere quali norme applicare e quali tralasciare, di quelle in essa contenute. Con tale assunto, la Corte risponde positivamente, peraltro, alla questione se risulti compatibile con il suddetto art. 30 della Direttiva - sulla non applicabilità della stessa ai rapporti già pendenti - il fatto che il legislatore interno abbia previsto, circa i contratti di credito al consumo garantiti da ipoteca o simili, che la normativa della Direttiva medesima trovi applicazione anche ai rapporti già in essere all’entrata in vigore della disciplina attuativa nazionale. Sottolinea infatti la Corte che, poiché il legislatore comunitario ha escluso i contratti di finanziamento - garantiti da ipoteca e simili - dalla sfera applicativa della Direttiva, la normativa interna può regolare gli stessi liberamente, scegliendo di estendere ai medesimi solo alcune norme della Direttiva stessa e non l’art. 30, che ne vieta l’applicazione ai rapporti pendenti.

Stato della Procedura

Il 12 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 602/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

